

LEONARDO

Periodico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila

Spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di L'Aquila

N. 1 - AGOSTO 1997



La costituzione del CRASU

La formazione: una necessità per il professionista Ingegnere

L'Aquila: XLII Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri

LEONARDO

Periodico dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia dell'Aquila

Autorizzazione Tribunale di L'Aquila n. 337 del 1 agosto 1997

N. 1 - AGOSTO 1997

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. ing. Giustino Dino IOVANNITTI

COMITATO DI REDAZIONE

Dott. ingg. Carlo Alessandro CAROLI
Ezio DANTE
Pierluigi DE AMICIS
Paolo DE SANTIS
Giustino Dino IOVANNITTI
Elio MASCIOVECCHIO
Antonio Cesare PATAMIA
Francesco TIRONI
Nicola VELLA
Giuseppe ZIA

EDITORE

Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila

SEDE

L'Aquila - Via S. Bernardino n. 28
Tel. 0862/65959 - Fax 0862/411826

CONSIGLIO DELL'ORDINE DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Dott. ingg. Giuseppe ZIA (Presidente)
Paolo DE SANTIS (Segretario)
Pasquale DI GIACOMO (Tesoriere)
Carlo Alessandro CAROLI (Consigliere)
Ezio DANTE (Consigliere)
Pierluigi DE AMICIS (Consigliere)
Elio MASCIOVECCHIO (Consigliere)
Antonio Cesare PATAMIA (Consigliere)
Nicola VELLA (Consigliere)

IN COPERTINA:

Studio per la battaglia di Anghiari, testa di guerriero
(c. 1504, penna su carta)

COMPUTER GRAFICA

Vincenzo Brancadoro

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE

Giustino Dino Iovannitti

STAMPA

Gruppo Tipografico Editoriale srl - L'Aquila

In questo numero

3

Nasce «Leonardo» ed è già una speranza

GIOVANNI ANGOTTI

4

L'augurio di un sereno e proficuo lavoro negli
interessi generali della categoria

ULRICO DE CESARE

5

Editoriale

GIUSEPPE ZIA

6

XLII Congresso Nazionale
degli Ordini degli Ingegneri

GIUSTINO IOVANNITTI

11

La costituzione del Centro Regionale Abruzzese
Studi Urbanistici

FRANCESCO TIRONI

14

La formazione: una necessità per il professionista
ingegnere

PASQUALE DI GIACOMO

19

Decreto Legislativo 494/96

FERDINANDO PASSERINI

22

Federazione Regionale degli Ordini Provinciali
degli Ingegneri

AURELIO MELARAGNI

24

VI Torneo Nazionale di Calcio degli Ordini degli
Ingegneri

PIERLUIGI DE AMICIS

25

Procedure per la redazione dei tipi mappati

BRUNO BALASSONE

28

Le attività istituzionali

PAOLO DE SANTIS

30

Corso di aggiornamento - Ingegneria Geotecnica

GIANFRANCO TOTANI

31

Parere sull'art. 156 della L. 662/96

SABINO CASSESE

35

Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Il periodico è in distribuzione gratuita e come tale non è in vendita. Viene distribuito a tutti gli Ingegneri iscritti all'Ordine della Provincia dell'Aquila e inviato a tutti gli altri Ordini nonché ad Enti Locali ed esponenti degli ambienti economici, politici, sindacali e professionali e a tutti coloro che ne faranno richiesta.

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non impegnano né l'editore né la Redazione che non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da informazioni errate.

Le pagine della rivista sono aperte a tutti coloro, ingegneri e non, che vorranno collaborare con articoli, progetti, relazioni, commenti, lettere e critiche su argomenti riguardanti, direttamente o indirettamente, la nostra professione. Chi desidera può inviare, in duplice copia, il proprio contributo alla redazione presso la sede dell'Ordine; l'eventuale pubblicazione è subordinata all'insindacabile giudizio del Comitato di Redazione.

Testi, fotografie e disegni, anche se non pubblicati, non verranno restituiti.



NASCE «LEONARDO» ED E GIÀ UNA SPERANZA

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila ha avviato la pubblicazione di un nuovo periodico significativamente e provocatoriamente intitolato «Leonardo».

All'Ingegnere generalista (leonardesco), che non trova più riscontri nei Corsi di Laurea delle nostre Facoltà universitarie, si è sostituita però l'Ingegneria (leonardesca) multiforme e pervasiva in tutti i settori della vita sociale, della produzione, dell'economia e dei servizi e finanche della medicina.

La nuova Ingegneria è quindi ancora più complessa e perciò richiede una pluralità di Ingegneri sempre più colti, professionisti cioè di un settore o di una parte di esso ma capaci di cogliere nessi e relazioni in passato inimmaginabili.

Di conseguenza, anche il modo di svolgere la professione si è profondamente evoluto: al professionista autonomo si va sostituendo l'associazione fra professionisti delle più varie professionalità. All'affidamento dell'incarico fiduciario si va sostituendo quello mediante gare.

In questo quadro tuttora in evoluzione, a causa dell'appartenenza del nostro Paese all'Unione Europea, vengono messi in discussione principi che sembravano sacrali fino a qualche anno fa.

La tariffa ad esempio sembra evolversi con la qualità e la qualificazione dei progetti.

La pubblicità, prima bandita, si fa strada come elemento di conoscenza (non ingannevole ovviamente) delle qualità di uno studio o di una società professionale nel mercato degli incarichi, che ha ormai rotto i confini locali estendendosi all'intera nazione e a tutti i Paesi dell'Unione.

Nuove professioni si vanno affacciando nell'area dell'ingegneria divenuta troppo vasta, senza una loro regolamentazione.

Temi così difficili e nuovi mettono a dura prova le organizzazioni di categoria – Ordini provinciali, Federazioni regionali e Consigli nazionali – impegnati su una pluralità di fronti, che richiedono anche un profondo cambiamento di mentalità.

Ecco perché un nuovo organo di stampa costituisce un ulteriore arricchimento della categoria: veicolo di diffusione della novità e di confronto delle idee, elemento essenziale di presenza sul territorio ed anche di orientamento delle comunità locali.

A tanto contribuirà sicuramente «Leonardo» cui auguro molto successo aggiungendo la più alta considerazione per l'Ordine dell'Aquila e per il suo Presidente, avendo assunto quest'anno l'onore dell'organizzazione del XLII Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri su un tema di notevole rilevanza: «Professioni, occupazione e sviluppo sociale».

dott. ing. Giovanni Angotti

Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri



L'AUGURIO DI UN SERENO E PROFICUO LAVORO NEGLI INTERESSI GENERALI DELLA CATEGORIA

Avevamo appena concluso la prima riunione della Federazione regionale degli Ordini delle Province d'Abruzzo, quando, nel dicembre scorso, il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila mi chiese cosa ne pensassi di un periodico edito a cura di un Ordine provinciale in una realtà come quella attuale stracolma di messaggi.

Naturalmente, capii subito che l'Ing. Zia coltivava questa idea e dopo averne conosciuto i contenuti ed il valore aggiunto che si proponeva di raggiungere con una pubblicazione edita nella sua essenzialità come periodico di categoria ma anche aperta al sociale che ci include, lo incoraggiai nell'iniziativa augurandogli di poterla avviare prima del Congresso nazionale di settembre.

Oggi, alla vigilia dell'uscita della prima pubblicazione, possiamo constatare che è stato raggiunto l'obiettivo di andare in stampa con sufficiente anticipo rispetto all'appuntamento congressuale e sono lieto di poter augurare a Lui, al Consiglio dell'Ordine ed al Comitato di Redazione un sereno e proficuo lavoro negli interessi generali della categoria.

Certamente, con questo bimestrale le rappresentanze degli Ingegneri avranno una voce in più per essere presenti tra i colleghi e nel sociale, e per divulgare le iniziative e le attività degli Ordini, degli iscritti e di quanti vorranno partecipare al dibattito per la crescita culturale, economica e civile della nostra collettività.

Nel contempo, tutto mi consente di ritenere che la stessa Federazione regionale non farà mancare il suo sostegno culturale a questo nuovo mezzo di informazione.

Esprimo, dunque, un convinto augurio di continuità e successo a «Leonardo».

dott. ing. Ulrico De Cesare

*Presidente della Federazione regionale degli
Ordini degli Ingegneri della Regione Abruzzo*

Editoriale



E da molto tempo che l'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila pensava di redigere una rivista per migliorare la comunicazione con i colleghi e con la Società.

Sono passati anni ed a volte si è pensato che fosse sufficiente migliorare i nostri rapporti con i mass media, ma non abbiamo avuto l'auspicato successo, anche se possiamo ritenere che una riflessione critica ci consentirà di proseguire nella ricerca di un costruttivo rapporto culturale con i mezzi di informazione esistenti.

Oggi, guardando al futuro, abbiamo ritenuto opportuno di avviare alle stampe questa pubblicazione bimestrale di categoria. Con essa, avremo l'occasione per divulgare l'attività dell'Ordine e delle Rappresentanze di categoria nella loro valenza istituzionale e sociale, per ospitare articoli di valenza scientifica, per aprire un dibattito costruttivo, aperto e trasparente con tutti coloro che vorranno intervenire, partecipare e condividere con noi la strada dell'innovazione tecnologica e sociale in atto.

In questo momento, possiamo solo augurarci che questo sforzo editoriale abbia la continuità programmata a sostegno dell'impegno necessario che i nostri colleghi vi stanno riversando, a loro va il primo ringraziamento e tra loro ringrazio in particolare il direttore editoriale, l'Ing. Giustino Iovannitti, per la disponibilità, la competenza e le energie riversate a sostegno di questa nuova iniziativa dell'Ordine.

dott. ing. Giuseppe Zia

*Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia dell'Aquila*



**L'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila
organizza il**

XLII Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri

**sul tema:
«PROFESSIONI, OCCUPAZIONE E SVILUPPO SOCIALE»**

Nell'approssimarsi del XLII Congresso nazionale degli Ordini e nell'occasione dell'uscita del primo numero di questo bimestrale, abbiamo rivolto tre domande al Presidente Zia, con l'auspicio di allargare il dibattito sull'attuale contesto sociale nel quale operano gli ingegneri, le loro rappresentanze, le forze sociali e l'intera comunità.

Iovannitti: *Come si configura il ruolo dell'ingegnere nell'attuale contesto sociale?*

Zia: L'attuale contesto sociale sintetizza le contrapposizioni che caratterizzano i momenti di evoluzione degli assetti di sistema. Tali assetti sono ovunque condizionati dagli effetti della mondializzazione dei mercati e dell'innovazione tecnica e tecnologica, ma in Italia il cambiamento dei comportamenti sociali e culturali risente, ad ogni livello, del crollo delle tradizioni consolidate ed anche la grande questione dell'Europa e quella dei regionalismi incalzano con ulteriori e distinti effetti innovativi. Perciò regole e ruoli sono in fase di ridefinizione e le forze strumentalizzanti agiscono a tutto campo. E così, nei centri decisionali istituzionali, che hanno la maggiore responsabilità nel guidare il cambiamento, le professioni intellettuali non vengono più viste per ciò che le caratterizza e distingue, ma, a volte, vengono accomunate, da un particolare punto di vista, agli intellettuali come mediatori di consenso e quindi tenute da parte in un momento in cui dovrebbero ancor più essere tenute in considerazione per

*Il Direttore
Responsabile,
ingegnere
Giustino Iovannitti,
intervista il Presidente
dell'Ordine Provinciale
ing. Giuseppe Zia.*


contribuire a rendere efficaci le scelte orientate ad un nuovo assetto sociale ed alla formazione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile con le risorse disponibili.

Il rischio che gli ingegneri, assieme ad altri professionisti, vengano oggi accomunati a quegli intellettuali, che hanno pur contribuito ad un uso distorto di pubblici poteri, può essere ricompreso in manovre di parte che non ci coinvolgono, ma contro le quali ogni ingegnere ed ogni professionista deve prendere una posizione responsabile per poter essere considerato in base ai valori professionali, civili e sociali. All'attualità, quindi, il ruolo delle professioni è ineludibile e se vogliamo tendere a far parte di uno Stato civile e moderno dobbiamo pur constatare la ineludibilità del ruolo svolto dall'ingegnere nell'esercizio della sua professione. E' un ruolo svolto nel processo di innovazione tecnica e tecnologica, e le interrelazioni che esso origina con molti dei fattori che favoriscono la sussistenza del villaggio globale e della mondializzazione dei mercati fanno dell'ingegnere un lucido interprete dell'innovazione in atto.

Egli, nell'esercizio delle sua attività, al pari di altri professionisti nei distinti ambiti specifici, rappresenta una cerniera dello sviluppo economico e sociale, in quanto consente di rendere concrete quelle scelte, che senza l'ausilio delle attività professionali resterebbero solo tali. L'ingegnere, quindi, per le molteplici e distinte attività che fanno capo alla sua formazione accademica e professionale, interpreta un ampio ruolo sociale, che va riaffermato sia nell'immaginario collettivo sia nei rapporti di ogni professionista con i poteri istituzionali costituiti. Ed oggi, ancor più che in passato, l'ingegnere ha la possibilità di contribuire allo sviluppo sociale come parte attiva e ha il dovere di riversare in esso i valori etici e la valenza della sua professione, come elementi di utilità pubblica necessari per contribuire alla configurazione di un corretto ed equilibrato assetto sociale.

Iovannitti: *Dopo l'ultimo Congresso nazionale di categoria, gli Ordini, che avevano riproposto la questione della rappresentanza, sono stati attaccati e messi in discussione da più parti. Quale ruolo possono ancora svolgere?*

Zia: Da quanto ho appena esposto circa l'inevitabilità del ruolo dell'ingegnere nell'attuale contesto sociale, non può sfuggire che il singolo professionista ha il dominio dei suoi comportamenti individuali, e che per l'affermazione del ruolo sociale della sua attività egli possa riferirsi ad una forza di Rappresentanza. Sul piano sociale, il successo dell'azione delle Rappresentanze poggia sulla partecipazione diffusa di coloro che conferiscono il mandato, sul riconoscimento del ruolo da parte degli interlocutori istituzionali e sulla efficacia dell'attività svolta. E' quindi chiaro che il professionista e le sue Rappresentanze possono essere accomunate da obiettivi fissati e condivisi da entrambi. Ma la società non si compone solo di professionisti ed allora l'azione congressuale degli Ordini, tesa a riaffermare la loro rappresentanza quali Enti giuridici non economici di certo interesse pubblico, ha scatenato gli attacchi di coloro che vedevano questa presenza come scomoda nel momento in cui anche i rapporti sociali si stavano evolvendo e modificando. Taluni volevano che i professionisti ingegneri dovessero esercitare un'attività ricompresa tra le attività d'impresa, altri che gli Ordini si dovessero trasformare in associazioni private, e tutti, con voce più o meno alta, lasciavano intendere che gli Ordini dovessero perdere le loro peculiarità consultive ed istituzionali nei confronti dei pubblici poteri. Ma gli Ordini sono stati ben presenti rendendo sterili, con l'opinione favorevole di ampie rappresentanze Parlamentari, almeno le più gravi strumentalizzazioni in atto. Al momento attuale,



Leonardo da Vinci:
Studio per l'Adorazione dei
Magi, c. 1482, particolare.

per perfezionare la nostra azione, stiamo sollecitando una maggiore responsabilizzazione degli iscritti nei confronti di queste problematiche e proponiamo loro un più ampio coinvolgimento anche per migliorare l'Ordine in relazione alle nuove e maggiori esigenze sociali. Ma pur al nostro interno si rilevano ancora, anche se in decremento, alcuni segnali intellettuali di indifferenza al cambiamento. Molti, invece, maturano la consapevolezza che in questo periodo storico avanza la società tecnologica nel mercato globale, che evidenzia taluni limiti della farraginosità dell'impalcato legislativo-burocratico e sollecita il cambiamento. In questo quadro, anche le Rappresentanze esistenti vengono messe in discussione per vari motivi. Ma il dibattito apertosi a livello nazionale ed europeo ha posto favorevole attenzione al ruolo degli Ordini e questo è forse uno dei segnali di orientamento dell'innovazione in atto, che indicano di non voler sacrificare al Dio Denaro ogni organizzazione sociale. Alle soglie del 2000 ed in nome del solo Mercato abbiamo corso il rischio di distruggere ogni democrazia, rompendo patti sociali e ponendo in discussione il valore della sovranità popolare. Oggi, dopo gli accordi Europei del 15 giugno, favoriti dal mutato quadro politico europeo, sembra che gli interessi dei cittadini, dei professionisti e dello Stato sociale non siano più da ignorare e con ciò possiamo pur intravedere un più roseo destino per la politica di qualità globale e per le rappresentanze rinnovate all'attualità. E queste ultime considerazioni consentono di concludere che gli Ordini




sono sotto esame anche negli Stati europei dove esistono organizzazioni di appartenenza di altro tipo, e che Essi, opportunamente integrati per funzioni, hanno un futuro sostenibile nell'evoluzione della rappresentanza delle professioni, nell'assestamento di una cultura democratica dinamica ed efficiente, che non trascuri i valori sociali ed etici a garanzia anche dei rapporti di mercato tra Pubblico e Privato, tra Privato e Privato, tra Pubblico e Pubblico.


Iovannitti: *Sappiamo che l'Ordine della Provincia dell'Aquila ha ben sostenuto il Suo Presidente nel proporre che il Tema del XLII Congresso nazionale fosse: "Professioni, occupazione e sviluppo sociale". Ma perché questa scelta di campo?*

Zia: Le professioni non costituiscono una lobby in questo nostro Stato costituzionale, ne' hanno, al momento, una forza istituzionale confrontabile con la forza di strumentalizzazione delle rappresentanze ammesse con più alta frequenza nel Palazzo del Potere. I professionisti che lavorano in molte zone d'Italia, come la nostra, lanciano sempre più frequenti segnali di insofferenza e le istituzioni statali appaiono sempre più lontane dalla vita comune. Su queste basi ed approfondendo il ragionamento risulta facile constatare che il circuito delle reciproche omologazioni tra politica ed altre rappresentanze sociali non potrà più chiudersi senza l'apporto responsabile ed attivo del ruolo sociale svolto da tutti i professionisti e dalle loro delle Rappresentanze istituzionali, perché, nel

Leonardo da Vinci:
Ritratto di dama, c. 1495-99,
particolare.



caso opposto ogni programma di ripresa economica potrà o interessare preferenzialmente il grande capitale o restare nel cassetto. Perciò è risultato logico auspicare l'apertura del dibattito di categoria verso il sociale, ritenendo che il ruolo delle rappresentanze professionali non può più limitarsi al controllo dei modi di esercizio della professione e ad ottemperare ai compiti consultivi, semprechè richiesti, dalla Pubblica Amministrazione. Nel dinamismo attuale Esse devono contribuire anche a far crescere la conoscenza e la coscienza di tutto il consesso civile e sociale, supplendo anche la carenza evidenziatasi nella comunicazione pubblica, che non garantisce la completa e sufficiente informazione per rendere i cittadini Italiani pienamente edotti delle strategie di Governo, come invece accade in altri Stati europei. E di ciò possiamo renderci subito conto non appena riflettiamo su quanto ci viene proposto giorno dopo giorno come verità rivelata. Pensiamo ai problemi della disoccupazione e della inoccupazione ed alle formule per risolverli che ci vengono proposte in termini di sostegno del grande capitale o in termini di neo-assistenzialismo imprenditoriale per le imprese giovanili; pensiamo al prelievo fiscale, che ha raggiunto livelli insostenibili e alla ipotesi che si fa strada per ridurlo ampliando la base imponibile con la ricapitalizzazione dell'impresa, attraverso il reinvestimento di utili non ripartiti, e cioè favorendo solo quelle imprese che ne hanno possibilità; pensiamo alle recenti campagne a sostegno di ipotesi di riforma previdenziale che, rompendo brutalmente patti sociali e limitandosi alla sola constatazione dell'uso distorto della previdenza, delineano un interesse allo spostamento di ricchezza verso il grandissimo capitale in una nazione dove il tessuto produttivo diffuso è di tipo medio-piccolo; pensiamo al ristagno di iniziative ed all'abbandono di attività produttive, pensiamo alla religiosità con cui ci vengono presentati i parametri da rispettare per entrare in Europa e prendiamo coscienza che, ad esempio, il P.I.L. è ampiamente definito su base statistica e con l'intervento di Regioni e Comuni e che solo nel 1987 esso è stato incrementato di circa il 18% per tener conto della ricchezza sconosciuta legata alle attività nel settore dell'informatica. Pensiamo a questo ed altro e traiamone le possibili conseguenze nella formazione del consenso popolare ed ai riflessi che tutto ciò può avere nella gestione dei pubblici Poteri e nella diffusione e ripartizione della ricchezza per uno sviluppo sociale sostenibile. Seguendo questi pensieri, ci rendiamo conto che le informazioni divulgate attraverso i mass media appaiono almeno sommarie se non poco trasparenti e talvolta illusorie per noi e per i più giovani, che di conse-



Leonardo da Vinci:
in alto, *Studio per la
Battaglia di Anghiari*, c.
1504;

*Studio di mani femminili,
particolare.*

guenza potranno aver maggiore rischio di cedere alla delusione che ne deriverà. Ed allora, anche per questi motivi le Rappresentanze delle professioni hanno l'ulteriore dovere etico di contribuire alla trasparente completezza dell'informazione di settore per quanto utile ciò può risultare alla crescita civile, sociale ed economica della collettività nazionale. Esse, dunque, dovranno pur decidere di aprirsi al contesto sociale di cui fanno parte per confrontarsi sui temi dell'occupazione e dello sviluppo in modo democratico. Ho limitato questa risposta esponendo solo alcuni dei motivi che giustificano la scelta di campo effettuata nella definizione del tema congressuale e non mi soffermo sulle ulteriori motivazioni specifiche che hanno originato la scelta



del Tema congressuale, avendole già esposte nella rivista nazionale di categoria.

Desidero infine annunciare che il prossimo congresso, da noi organizzato, verrà sviluppato sulla base di ben tre relazioni introduttive tenute dai professori Giuseppe De Rita, quale Presidente del CNEL, Aurelio Misiti, quale Presidente del Consiglio superiore dei LL.PP. e Bruno Franceschetti, commercialista, tributarista e docente presso la seconda Università di Roma e presso gli istituti di istruzione della Guardia di finanza e della Scuola di Polizia tributaria.

Per concludere evidenzio la continua ed attiva presenza etico-sociale dell'Ordine per sostenere, nel processo innovativo in atto, il nostro ruolo sociale negli interessi generali di uno Stato civile.



XLII Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia

**Ordine degli Ingegneri della
Provincia dell'Aquila**

**PROFESSIONI
OCCUPAZIONE E
SVILUPPO SOCIALE**

**L'Aquila - Silvi Marina
10-13 settembre 1997**

Programma provvisorio

MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE

L'Aquila, Forte Spagnolo - Sala delle Conferenze

Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d'Italia

ore 16.30	Apertura dei lavori
ore 17.30	Indirizzi di saluto delle autorità
ore 17.30	Relazioni e dibattito
ore 19.15	Conclusioni

GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE

Silvi Marina (TE) Centro Congressi Abruzzo - Hotel Berti

ore 9.30	Registrazioni
ore 10.30	Apertura dei lavori del Congresso

Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori:

Dott. Ing. Giuseppe Zia
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia dell'Aquila

Interventi delle autorità

Relazione di apertura:
Dott. Ing. Giovanni Angotti
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

ore 13.00	Colazione di lavoro
-----------	---------------------

ore 15.00-17.00	Relazioni Congressuali
-----------------	------------------------

Prof. Giuseppe De Rita
Le professioni tecniche nell'economia globale

Prof. Aurelio Misiti
Il ruolo delle opere pubbliche per lo sviluppo sociale

Prof. Bruno Franceschetti
*Stato ed evoluzione della normativa fiscale per lo sviluppo
sociale*

ore 17.00-18.00	Sessioni ristrette degli organismi collaterali di categoria
-----------------	---

VENERDÌ 12 SETTEMBRE

ore 9.00-13.00	Dibattito sulle Relazioni Congressuali
ore 13.00	Colazione di lavoro
ore 15.00-18.00	Interventi Repliche Conclusioni del dibattito

SABATO 13 SETTEMBRE

ore 9.00	Illustrazione delle mozioni Dibattito Votazioni
ore 12.00	Conclusione dei lavori
ore 13.00	Colazione di lavoro

Per riaffermare il ruolo sociale degli ingegneri nel campo della

PIANIFICAZIONE AMBIENTALE TERRITORIALE ED URBANISTICA

La costituzione del Centro Regionale Abruzzese Studi Urbanistici (CRASU)

ing. FRANCESCO TIRONI

Coord. protempore del CRASU

Lo dibattito che si è sviluppato in questi ultimi anni nella società italiana sui temi delle autonomie locali, delle identità locali e del federalismo si "interseca" con il dibattito, già in atto da diverso tempo, sulle identità ambientali, sul corretto uso delle risorse, sulla compatibilità e sull'equilibrio tra le trasformazioni antropiche e le caratteristiche naturali dell'ambiente.

La "intersezione" evidenzia il ruolo fondamentale che assume, per le dirette implicazioni di carattere culturale, politico e sociale, la pianificazione ambientale, territoriale ed urbanistica.

Ruolo che non può essere considerato in termini strettamente disciplinari ma che deve essere considerato, necessariamente, anche per il rapporto fondamentale che la disciplina può fornire al dibattito sociale e politico ed alle conseguenti scelte di politica ambientale che da tale dibattito e confronto scaturiscono.

Al fine di collocare correttamente la pianificazione nel contesto sociale e tecnico si rende, inoltre, necessario considerare che è in atto un vivace dibattito interno al campo disciplinare finalizzato alla ridefinizione delle finalità, delle competenze istituzionali, dei contenuti, delle norme dei piani e, di conseguenza, dei metodi e degli strumenti per pianificare.

Il consiglio dell'ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila, sensibile alle problematiche che emergono nella società civile e

Si è recuperato e ampliato il campo di azione del Centro Provinciale di Studi Urbanistici il cui statuto fu approvato dall'Assemblea dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila l'11 giugno 1985.

consiglio del ruolo che gli ingegneri devono assumere in questi importanti dibattiti si è attivato per recuperare, ampliandone il campo di azione ed aggiornandone le finalità, il Centro Provinciale di Studi Urbanistici il cui statuto fu approvato dall'assemblea dell'ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila il 19 giugno 1985.

Si tratta di un recupero perché il Centro Provinciale di Studi Urbanistici, pur esistendo sulla carta, nella mente e nelle speranze di molti, non è mai riuscito, forse perché non erano mature le condizioni, a decollare.

Si tratta di un ampliamento del campo di azione perché con una visione molto più matura ed evoluta, si è voluto superare il limite provinciale per promuovere un Centro Regionale che possa costituire "strumento" e "sede" di confronto di tutti gli ingegneri d'Abruzzo.

Si tratta di un aggiornamento delle finalità perché condividendo completamente la linea culturale, sociale e politica secondo la quale non si possono affrontare temi di carattere urbanistico e territoriale senza affrontare i temi della compatibilità e dell'equilibrio tra le trasformazioni antropiche e le caratteristiche naturali dell'ambiente si è posta tale impostazione culturale-disciplinare nelle finalità statutarie del Centro Regionale Abruzzese di Studi Urbanistici.

La volontà di creare uno "strumento" e



una "sede", con i quali e nei quali far emergere le potenzialità culturali, tecniche e professionali che la categoria degli Ingegneri può esprimere si è concretizzata nella creazione di un centro che non si vuole porre in alternativa o in contrapposizione agli ordini provinciali degli ingegneri ma che vuole costituire una loro organica, anche se autonoma, componente.

Il ruolo di componente degli ordini provinciali si sostanzierà nel servizio che svolgerà il CRASU per gli ordini degli ingegneri d'Abruzzo e per la federazione degli ordini degli ingegneri della regione Abruzzo.

Con la creazione del CRASU s'intendono ribadire due principi fondamentali:

- il primo riguarda il ruolo che compete agli ingegneri nel campo disciplinare della pianificazione ambientale, territoriale e urbanistica;

- il secondo riguarda la stretta connessione che è necessario creare tra tutte le opere di trasformazione, delle quali l'ingegnere ne concepisce il progetto e ne cura la corretta attuazione, e l'ambiente; connessione che si riconduce al concetto-guida di "Pianificazione Integrata".

Le fasi future, delle quali saranno informati tutti gli iscritti agli ordini professionali della regione Abruzzo, dovrebbero essere le seguenti:

- pubblicizzazione della costituzione del CRASU e diffusione del relativo statuto;
- convocazione dell'assemblea costituente del CRASU;
- elezione degli organi del CRASU;
- organizzazione delle attività del CRASU.

In questa breve nota di presentazione si riportano i primi quattro articoli dello statuto del CRASU approvato dall'assemblea ordinaria dell'ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila del 22 maggio 1997.

Art. 1 - ISTITUZIONE

1) Ad iniziativa degli Ordini degli Ingegneri della Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo è istituito con sede in L'Aquila il Centro Regionale Abruzzese di Studi Urbanistici.



2) Il Centro Regionale Abruzzese di Studi Urbanistici è emanazione del Centro Nazionale di Studi Urbanistici, avente personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 1° luglio 1971 n. 840, del quale costituisce articolazione regionale.


3) In ogni provincia della Regione Abruzzo si può costituire, quale articolazione provinciale del Centro Regionale Abruzzese di Studi Urbanistici, un Centro Provinciale di Studi Urbanistici.

4) Il Centro Regionale Abruzzese di Studi Urbanistici può identificarsi con l'acronimo CRASU.

Art. 2 - FINALITÀ

1) Il Centro Regionale Abruzzese di Studi Urbanistici





nistici, nell'intento di promuovere e sviluppare nella società civile la cultura per la pianificazione ambientale, territoriale e urbanistica e la cultura della compatibilità e dell'equilibrio tra le trasformazioni antropiche e le caratteristiche naturali dell'ambiente, ha le seguenti finalità:

- a) incrementare l'interesse agli studi della pianificazione promuovendo iniziative di informazione, di aggiornamento e di formazione;
- b) favorire la collaborazione con le Associazioni e con le Istituzioni Pubbliche e Private che affrontano, sia in sede di studio che di attuazione, i temi della pianificazione;
- c) presentare all'attenzione dei propri iscritti temi di pianificazione ed esprimersi in merito;
- d) configurarsi quale organo qualificato di consulenza per gli Ordini Provinciali degli Ingegneri d'Abruzzo, per gli Organismi politico-amministrativi e per le Istituzioni Pubbliche e Private;
- e) valorizzare l'apporto delle competenze e delle attività professionali dell'ingegnere nell'intero processo di pianificazione.

Art. 3 - ISCRIZIONE ED APPARTENENZA

1) Possono essere iscritti al Centro Regionale Abruzzese di Studi Urbanistici in qualità di:

- a) Membri, tutti gli Ingegneri che hanno interesse per le finalità elencate nell'art. 2;
- b) Soci Onorari le persone, di riconosciuta dignità, che si sono distinte per le loro attività nel campo disciplinare;
- c) Soci Aderenti le persone, diverse dai Membri del Centro Regionale Abruzzese di Studi Urbanistici, che ne condividono le finalità e che risultano qualificate nel campo disciplinare.
- d) Enti Aderenti gli organismi, pubblici e privati che hanno interesse all'attività del Centro Regionale Abruzzese di Studi Urbanistici.

2) La domanda d'iscrizione corredata del curricu-

lum degli studi e/o dell'elenco delle attività (professionale, dipendente, di ricerca, pubblicistica e istituzionale) deve essere presentata al Consiglio Direttivo del Centro Regionale Abruzzese di Studi Urbanistici che si esprime in merito.

3) I Membri, i Soci Onorari, i Soci Aderenti e gli Enti Aderenti (tramite i loro delegati) possono partecipare a tutte le attività del Centro Regionale Abruzzese di Studi Urbanistici.

4) Possono essere eletti alle cariche sociali tutti e solo i Membri del Centro.

5) La qualità di Membro, di Socio Aderente e di Ente Aderente si perde:

- per indegnità,
- per dimissioni,
- per morosità.

Art. 4 - ORGANI DEL CENTRO

1) Gli organi del Centro Regionale Abruzzese di Studi Urbanistici sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Proibiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Al termine di questa nota di presentazione del CRASU sento il dovere ed il piacere di esprimere un caloroso ringraziamento:

- all'Ing. Giuseppe Zia, presidente dell'ordine degli ingegneri della provincia di L'Aquila, che, sensibile alle istanze emergenti, ha sostenuto con forza l'iniziativa di costituire il CRASU;

- al consiglio dell'ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila che ha condiviso ed accolto la nuova iniziativa;

- ai consigli degli ordini degli ingegneri delle province di Chieti, Pescara e Teramo e alla federazione degli ordini degli ingegneri della regione Abruzzo per aver condiviso l'iniziativa;

- al Prof. Gian Ludovico Rolli ed al Prof. Giulio Tamburini docenti di Tecnica Urbanistica e di Pianificazione Territoriale nella Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di L'Aquila, per aver, il primo, nel lontano 1983, suggerito ed incoraggiato l'istituzione in L'Aquila del Centro Provinciale di Studi Urbanistici ed per aver, entrambi, in questa fase, sostenuto l'istituzione in Abruzzo del Centro Regionale di Studi Urbanistici;

- all'Ing. Enzo Ingrao del Centro Nazionale Studi Urbanistici che ha sempre incoraggiato e sostenuto l'istituzione di un Centro di Studi Urbanistici in Abruzzo.



Il problema dei rischi di danno alla salute ed alla incolumità dell'uomo, che possono derivare dalle inadeguate applicazioni della tecnica

La formazione: una necessità per il professionista ingegnere

ing. PASQUALE DI GIACOMO

L'ingegnere, secondo la Norma Italiana (R.D. 23.10.1925 n° 2537), è il professionista a cui spettano "il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, NONCHÉ IN GENERALE ALLE APPLICAZIONI DELLA FISICA, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo".

E' evidente che una figura a cui siano affidate simili competenze deve dare ampie garanzie sulla **qualità della prestazione** pena il rischio di compromettere la sicurezza delle persone e dei beni che dovessero interagire con la realizzazione dell'opera o che dovessero servirsi dell'opera realizzata.

Il problema dei rischi di danno che possono derivare alla salute ed alla incolumità dell'uomo dalle applicazioni della tecnica è stato affrontato con lungimiranza dal Legislatore Italiano sin dagli inizi del secolo. Infatti a quell'epoca risale la Legge 24.06.1923 n° 1395 che ha stabilito le competenze professionali proprie dell'ingegnere e dell'architetto, ha istituito l'Ordine professionale ed ha fissato le regole per poterne far parte.

Successivamente con il R.D. 23.10.1925, n° 2537 ha introdotto l'obbligo di superamento dell'ESAME DI STATO per l'ingegnere o l'architetto che vogliano esercitare la professione; analogo requisito ha imposto per poter accedere all'iscrizione all'albo professionale.

Con i poteri conferiti al Consiglio dell'Ordine ha istituito un controllo sull'operato dei Professionisti sia in ordine all'attività professionale che all'etica deontologica; successivamente, con la Legge 143/46, ha fissato degli

onorari minimi inderogabili per ciascuna fase della prestazione professionale eliminando con ciò pericolose corse al ribasso con deprezzo della qualità della prestazione.

Il controllo sui Consigli degli Ordini veniva affidato al Ministero di Grazia e Giustizia.

Questi provvedimenti rappresentavano (ed in parte ancora rappresentano) le **GARANZIE** per il cittadino relativamente alla **QUALITÀ DEL PROFESSIONISTA Ingegnere**.

Alcune attività particolarmente delicate sono state oggetto di specifiche norme che impongono la presenza di una figura professionale che possa offrire le garanzie più sopra ricordate e che assuma la responsabilità diretta dell'opera sia nella fase di progettazione che di realizzazione ed in alcuni casi anche di gestione; si ricordano tra le altre:

1. La progettazione delle opere "in cui le strutture in conglomerato cementizio semplice o armato abbiano funzioni essenzialmente statiche e comunque interessino l'incolumità delle persone....." (R. D. 1.11.1939, n° 2229)
2. La direzione dei lavori per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio (R. D. 1.11.1939, n° 2229)
3. I ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e le altre opere provvisorie,..... (D.P.R. 7.1.1956, n° 164, art. 32)
4. Le armature provvisorie per la esecuzione dei manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande,..... (c.s., art. 64)
5. Le opere sceniche di altezza superiore a 15 m (D.P.R. 20.3.1956, n° 322, art. 7)
6. Ascensori e montacarichi in servizio privato (L. 24.10.1942, n° 1415)
7. Ascensori in servizio pubblico destinati al



trasporto di persone (D.M. 5.3.1931)

8. Funicolari aeree in servizio pubblico (D.P.R. 18.10.1957, n° 1367)

9. Miniere (D.P.R. 9.4.1959, n° 128)

Recentemente è stata introdotta una serie di norme resesi necessarie per recepire le direttive comunitarie in materia di sicurezza in tutte le attività di produzione e di servizi, oltre ad una serie di norme di salvaguardia ambientale.

Tutti i provvedimenti di recepimento hanno indicato alcune figure professionali alle quali sono stati affidati compiti essenziali per raggiungere l'obiettivo sicurezza che rappresenta il fine della Norma.

Si citano in ordine cronologico solo alcuni tra i più importanti provvedimenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia ambientale:

1. Legge 818/1984:

Prevede la possibilità di certificazione in materia di sicurezza antincendio per i professionisti iscritti agli Albi che hanno determinati requisiti di esperienza nel settore specifico.

E' dato anche mandato agli Ordini professionali di specializzare i propri iscritti mediante l'organizzazione di specifici corsi.

2. D.P.R. 175/88:

Prevede l'obbligo, a carico dei titolari di alcune attività industriali "a rischio di incidente rilevante" di fare studi finalizzati alla individuazione della probabilità che possa verificarsi un incidente e sulle conseguenze che tale incidente avrebbe, nonché alla individuazione ed alla realizzazione delle azioni di mitigazione del rischio.

Tale studio dovrà essere contenuto in un "rapporto di sicurezza" che "deve essere sottoscritto da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze all'albo dei periti industriali" (art. 5, punto 2).

3. Legge 46/90:

Prevede l'obbligo della progettazione degli impianti da parte di professionisti iscritti agli Albi, ciascuno per le rispettive competenze;

prevede anche l'obbligo per le Aziende installatrici di avere un Responsabile tecnico dotato di specifica professionalità.

E' infine previsto (art. 14) il collaudo da parte di professionisti iscritti agli albi ed alla C.C.I.A.A.

4. Decreto Legislativo 626/1994:

Istituisce alcune nuove figure rispetto al passato; quelle che ci interessano più da vicino sono quella del "MEDICO COMPETENTE" e quella del "RESPONSABILE DEL

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE"

Mentre per la prima figura la norma fissa in modo chiaro quali requisiti siano necessari per poter esercitare il ruolo di "medico competente" (iscrizione all'albo, titolo di studio specifico, esperienza come medico di fabbrica), per il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione occorrono solo "attitudini e capacità adeguate"

Riteniamo che ciò sia derivato dalla necessità di dover far fronte alla enorme richiesta di tale "professionista" dato che ogni attività lavorativa deve dotarsene.

Il Legislatore peraltro ha posto la riserva normativa di emanare un apposito decreto interministeriale per individuare specifici requisiti, modalità e procedure per la certificazione dei servizi.

La norma salvaguardando i principi di prevenzione, ha posto anche responsabilità in capo ai responsabili della progettazione di macchine e di edifici destinati ad accogliere luoghi di lavoro.

5. Decreto Legislativo 494/1996:

(direttiva cantieri)

La norma, all'art. 2, introduce alcune nuove figure a fianco del progettista, del direttore dei lavori, del direttore di cantiere e del collaudatore che ben conosceamo; esse sono:

- il responsabile dei lavori
- il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera
- il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera

L'art. 10 fissa i requisiti di cui devono essere in possesso i due coordinatori in materia di sicurezza e salute:

- diploma di laurea in ingegneria o architettura
- 1 anno di attività nel settore delle costruzioni
- frequenza di un corso specifico organizzato dalla Regione o dall'ISPESL, **dagli ordini professionali degli ingegneri** o degli architetti o dai collegi dei geometri o dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.
- diploma universitario in ingegneria o architettura
- 2 anni di attività nel settore delle costruzioni
- frequenza di un corso specifico organizzato dai soggetti sopra richiamati
- diploma di geometra o perito industriale
- 3 anni di attività nel settore delle costruzioni
- frequenza di un corso specifico organizzato dagli stessi soggetti di cui sopra.

6. Legge 8 luglio 1986 n° 349

che introduce in Italia, seppure per alcune categorie di opere, il procedimento di Valuta-



zione dell'Impatto Ambientale (V.I.A)

Nell'Ordine provinciale degli ingegneri dell'Aquila, c'è sempre stata coscienza dell'importanza dell'aggiornamento professionale dei propri iscritti ed ha organizzato corsi e seminari su temi specifici o su nuove Norme e regolamenti riguardanti la professione emanati dagli Enti preposti.

Tale presa di coscienza deriva dalla consapevolezza che l'Ordine professionale, benché sia ormai da migliorare per poter esercitare al meglio il ruolo istituzionale di vigilanza per l'esercizio dell'attività professionale dei propri iscritti, è oggi un soggetto abilitato a tale compito.

E' anche radicata la convinzione che per esprimersi al meglio in un'attività professionale importante e complessa come quella dell'Ingegnere occorre essere sempre aggiornati sui progressi della scienza e della tecnica oltre che sui nuovi materiali che il mercato mette a disposizione.

Riguardo alle normative sopra richiamate, finalizzate alla salvaguardia della sicurezza per le persone ed alla salvaguardia ambientale, si ricordano tra gli altri, i seguenti corsi organizzati e realizzati direttamente dall'Ordine degli ingegneri della Provincia

dell'Aquila.

- Corsi di specializzazione in prevenzione incendi (L. 818/84)
- Corso di specializzazione sulla Valutazione di Impatto Ambientale
- Corso di specializzazione sull'uso razionale dell'energia (L. 10/91)
- Corso di formazione per Coordinatori della sicurezza nei cantieri (D.Lgs 494/96) in via di svolgimento.

Alcuni di questi sono "abilitanti" e L'Ordine Provinciale costituisce il Soggetto individuato dalla Norma per provvedere alla formazione dei professionisti che opereranno in specifici settori (es. antincendio; sicurezza nei cantieri,...); altri sono stati organizzati autonomamente per rispondere alle istanze provenienti dagli Iscritti e dalla Società.

Il progresso tecnico dei tempi moderni è ormai così veloce che la necessità di aggiornamento professionale è praticamente ininterrotta.

Questo è il motivo per cui si pensa per un prossimo futuro, ad una struttura, emanata dall'Ordine e ad esso collegata che possa offrire agli Iscritti una formazione continua ad integrazione della rappresentanza esercitata dagli Ordini per le Professioni.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI (D. Lgs n. 494/96)

*Pubblichiamo, di seguito, il programma modulare finale del **Corso di Specializzazione per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri** che si svolgerà su iniziativa dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri, dell'Ordine Provinciale degli Architetti, Collegio Provinciale dei Geometri, Collegio Provinciale dei Periti Edili, Associazione Costruttori della Provincia dell'Aquila, a L'Aquila, Avezzano e Sulmona.*

I moduli di cui al programma che segue impegnano 60 delle 120 ore richieste dal D. Lgs n. 494/96.



**L'AQUILA - gruppo A**

MODULO	GIORNO	ORARIO	ARGOMENTO	DOCENTE
TECNICO ORGANIZZATIVO	mercoledì 17-set	15,00 - 18,00 18,00 - 20,00	Macchine e recipienti a pressione Norme procedurali per collaudi e verifiche periodiche alle macchine ed impianti	SCIARETTA CELESTINI - PELLEGRINI
TECNICO ORGANIZZATIVO	venerdì 19-set	15,00 - 18,00 18,00 - 20,00	Demolizioni, lavori stradali, opere d'arte e gallerie Manutenzioni e riparazioni Coordinamento e cooperazione ai fini della sicurezza nei contratti d'appalto o d'opera (art. 7 D.L.vo 626/94)	CELESTINI-PELLEGRINI FALZINI
TECNICO ORGANIZZATIVO	mercoledì 24-set	15,00 - 17,00 17,00 - 20,00	Criteri generali per l'analisi e valutazione dei rischi Il documento di valutazione 626/94 nei locali a servizio dei cantieri Criteri generali per la valutazione dei rischi nei cantieri. L'albero delle attività e l'analisi mansioni	ARCANGELI TRITTO
TECNICO ORGANIZZATIVO	venerdì 26-set	15,00 - 20,00	Rapporto di valutazione del rumore Esercitazione pratica sulla redazione del rapporto di valutazione del rumore per un cantiere edile	FALZINI
TECNICO ORGANIZZATIVO	venerdì 3-ott	15,00 - 20,00	Criteri generali per la redazione dei piani di sicurezza: Piano di sicurezza e di coordinamento (art. 12 D.L.vo 494/96); Piano generale di sicurezza (art. 13 D.L.vo 494/96)	FALZINI
TECNICO ORGANIZZATIVO	mercoledì 8-ott	15,00 - 17,00 17,00 - 20,00	Predisposizione e contenuti del "fascicolo" (art. 4 comma 1, lett. b D.L.vo 494/96) Esercitazione pratica Rumore	FALZINI AZZARETTO
TECNICO ORGANIZZATIVO	giovedì 9-ott	15,00 - 20,00	Rumore	AZZARETTO
TECNICO ORGANIZZATIVO	lunedì 13-ott	15,00 - 20,00	Guide alla redazione dei piani di sicurezza per varie tipologie di lavorazione	FERRONI - SEMERARO
TECNICO ORGANIZZATIVO	mercoledì 22-ott	15,00 - 20,00	Approfondimento guida ai Piani di Sicurezza	FERRONI - SEMERARO
TECNICO ORGANIZZATIVO	venerdì 31-ott	15,00 - 20,00	Redazione guida ai Piani di Sicurezza	FERRONI - SEMERARO
TECNICO ORGANIZZATIVO	lunedì 10-nov	15,00 - 20,00	Redazione di un Piano di Sicurezza da parte dei partecipanti suddivisi in gruppi di lavoro	FERRONI - SEMERARO
TECNICO ORGANIZZATIVO	lunedì 19-nov	15,00 - 20,00	GLI ORDINI PROFESSIONALI E IL RUOLO DEI COORDINATORI Convenzionamenti e disciplinari di incarico - tariffe professionali - deontologia	MASUCCI PAPALE CONTI ZIA

L'AQUILA - gruppo B

MODULO	GIORNO	ORARIO	ARGOMENTO	DOCENTE
TECNICO ORGANIZZATIVO	lunedì 22-set	15,00 - 18,00 18,00 - 20,00	Macchine e recipienti a pressione Norme procedurali per collaudi e verifiche periodiche alle macchine ed impianti	SCIARETTA CELESTINI - PELLEGRINI
TECNICO ORGANIZZATIVO	lunedì 29-set	15,00 - 18,00 18,00 - 20,00	Demolizioni, lavori stradali, opere d'arte e gallerie Manutenzioni e riparazioni Coordinamento e cooperazione ai fini della sicurezza nei contratti d'appalto o d'opera (art. 7 D.L.vo 626/94)	CELESTINI-PELLEGRINI FALZINI
TECNICO ORGANIZZATIVO	martedì 30-set	15,00 - 17,00 17,00 - 20,00	Criteri generali per l'analisi e valutazione dei rischi Il documento di valutazione 626/94 nei locali a servizio dei cantieri Criteri generali per la valutazione dei rischi nei cantieri. L'albero delle attività e l'analisi mansioni	ARCANGELI TRITTO
TECNICO ORGANIZZATIVO	lunedì 6-ott	15,00 - 20,00	Rapporto di valutazione del rumore Esercitazione pratica sulla redazione del rapporto di valutazione del rumore per un cantiere edile	FALZINI
TECNICO ORGANIZZATIVO	venerdì 10-ott	15,00 - 20,00	Criteri generali per la redazione dei piani di sicurezza: Piano di sicurezza e di coordinamento (art. 12 D.L.vo 494/96); Piano generale di sicurezza (art. 13 D.L.vo 494/96)	FALZINI
TECNICO ORGANIZZATIVO	mercoledì 15-ott	15,00 - 17,00 17,00 - 20,00	Predisposizione e contenuti del "fascicolo" (art. 4 comma 1, lett. b D.L.vo 494/96) Esercitazione pratica Rumore	FALZINI AZZARETTO
TECNICO ORGANIZZATIVO	giovedì 16-ott	15,00 - 20,00	Rumore	AZZARETTO
TECNICO ORGANIZZATIVO	lunedì 20-ott	15,00 - 20,00	Guide alla redazione dei piani di sicurezza per varie tipologie di lavorazione	FERRONI - SEMERARO
TECNICO ORGANIZZATIVO	venerdì 24-ott	15,00 - 20,00	Approfondimento guida ai Piani di Sicurezza	FERRONI - SEMERARO
TECNICO ORGANIZZATIVO	lunedì 3-nov	15,00 - 20,00	Redazione guida ai Piani di Sicurezza	FERRONI - SEMERARO
TECNICO ORGANIZZATIVO	mercoledì 12-nov	15,00 - 20,00	Redazione di un Piano di Sicurezza da parte dei partecipanti suddivisi in gruppi di lavoro	FERRONI - SEMERARO
TECNICO ORGANIZZATIVO	venerdì 21-nov	15,00 - 20,00	GLI ORDINI PROFESSIONALI E IL RUOLO DEI COORDINATORI Convenzionamenti e disciplinari di incarico - tariffe professionali - deontologia	MASUCCI PAPALE CONTI ZIA



SULMONA

MODULO	GIORNO	ORARIO	ARGOMENTO	DOCENTE
TECNICO ORGANIZZATIVO	mercoledì 24-set	15,00 - 18,00 18,00 - 20,00	Macchine e recipienti a pressione Norme procedurali per collaudi e verifiche periodiche alle macchine ed impianti	SCIARETTA CELESTINI - PELLEGRINI
TECNICO ORGANIZZATIVO	venerdì 26-set	15,00 - 18,00 18,00 - 20,00	Demolizioni, lavori stradali, opere d'arte e gallerie Manutenzioni e riparazioni Coordinamento e cooperazione ai fini della sicurezza nei contratti d'appalto o d'opera (art. 7 D.L.vo 626/94)	CELESTINI-PELLEGRINI FALZINI
TECNICO ORGANIZZATIVO	lunedì 29-set	15,00 - 17,00 17,00 - 20,00	Criteri generali per l'analisi e valutazione dei rischi Il documento di valutazione 626/94 nei locali a servizio dei cantieri Criteri generali per la valutazione dei rischi nei cantieri. L'albero delle attività e l'analisi mansioni	ARCANGELI
TECNICO ORGANIZZATIVO	venerdì 3-ott	15,00 - 20,00	Rapporto di valutazione del rumore Esercitazione pratica sulla redazione del rapporto di valutazione del rumore per un cantiere edile	TRITTO
TECNICO ORGANIZZATIVO	venerdì 17-ott	15,00 - 20,00	Criteri generali per la redazione dei piani di sicurezza: Piano di sicurezza e di coordinamento (art. 12 D.L.vo 494/96); Piano generale di sicurezza (art. 13 D.L.vo 494/96)	FALZINI
TECNICO ORGANIZZATIVO	lunedì 20-ott	15,00 - 17,00 17,00 - 20,00	Predisposizione e contenuti del "fascicolo" (art. 4 comma 1, lett. b D.L.vo 494/96) Esercitazione pratica Rumore	FALZINI AZZARETTO
TECNICO ORGANIZZATIVO	martedì 21-ott	15,00 - 20,00	Rumore	AZZARETTO
TECNICO ORGANIZZATIVO	lunedì 27-ott	15,00 - 20,00	Guide alla redazione dei piani di sicurezza per varie tipologie di lavorazione	FERRONI - SEMERARO
TECNICO ORGANIZZATIVO	mercoledì 5-nov	15,00 - 20,00	Approfondimento guida ai Piani di Sicurezza	FERRONI - SEMERARO
TECNICO ORGANIZZATIVO	venerdì 14-nov	15,00 - 20,00	Redazione guida ai Piani di Sicurezza	FERRONI - SEMERARO
TECNICO ORGANIZZATIVO	lunedì 24-nov	15,00 - 20,00	Redazione di un Piano di Sicurezza da parte dei partecipanti suddivisi in gruppi di lavoro	FERRONI - SEMERARO
TECNICO ORGANIZZATIVO	venerdì 28-nov	15,00 - 20,00	GLI ORDINI PROFESSIONALI E IL RUOLO DEI COORDINATORI Convenzionamenti e disciplinari di incarico - tariffe professionali - deontologia	MASUCCI PAPALE CONTI ZIA

AVEZZANO

MODULO	GIORNO	ORARIO	ARGOMENTO	DOCENTE
TECNICO ORGANIZZATIVO	venerdì 19-set	15,00 - 18,00 18,00 - 20,00	Macchine e recipienti a pressione Norme procedurali per collaudi e verifiche periodiche alle macchine ed impianti	SCIARETTA CELESTINI - PELLEGRINI
TECNICO ORGANIZZATIVO	lunedì 22-set	15,00 - 18,00 18,00 - 20,00	Demolizioni, lavori stradali, opere d'arte e gallerie Manutenzioni e riparazioni Coordinamento e cooperazione ai fini della sicurezza nei contratti d'appalto o d'opera (art. 7 D.L.vo 626/94)	CELESTINI-PELLEGRINI FALZINI
TECNICO ORGANIZZATIVO	venerdì 26-set	15,00 - 17,00 17,00 - 20,00	Criteri generali per l'analisi e valutazione dei rischi Il documento di valutazione 626/94 nei locali a servizio dei cantieri Criteri generali per la valutazione dei rischi nei cantieri. L'albero delle attività e l'analisi mansioni	ARCANGELI
TECNICO ORGANIZZATIVO	mercoledì 1-ott	15,00 - 20,00	Rapporto di valutazione del rumore Esercitazione pratica sulla redazione del rapporto di valutazione del rumore per un cantiere edile	TRITTO
TECNICO ORGANIZZATIVO	lunedì 6-ott	15,00 - 20,00	Criteri generali per la redazione dei piani di sicurezza: Piano di sicurezza e di coordinamento (art. 12 D.L.vo 494/96); Piano generale di sicurezza (art. 13 D.L.vo 494/96)	FALZINI
TECNICO ORGANIZZATIVO	lunedì 13-ott	15,00 - 17,00 17,00 - 20,00	Predisposizione e contenuti del "fascicolo" (art. 4 comma 1, lett. b D.L.vo 494/96) Esercitazione pratica Rumore	FALZINI AZZARETTO
TECNICO ORGANIZZATIVO	martedì 14-ott	15,00 - 20,00	Rumore	AZZARETTO
TECNICO ORGANIZZATIVO	mercoledì 15-ott	15,00 - 20,00	Guide alla redazione dei piani di sicurezza per varie tipologie di lavorazione	FERRONI - SEMERARO
TECNICO ORGANIZZATIVO	mercoledì 29-ott	15,00 - 20,00	Approfondimento guida ai Piani di Sicurezza	FERRONI - SEMERARO
TECNICO ORGANIZZATIVO	venerdì 7-nov	15,00 - 20,00	Redazione guida ai Piani di Sicurezza	FERRONI - SEMERARO
TECNICO ORGANIZZATIVO	lunedì 17-nov	15,00 - 20,00	Redazione di un Piano di Sicurezza da parte dei partecipanti suddivisi in gruppi di lavoro	FERRONI - SEMERARO
TECNICO ORGANIZZATIVO	mercoledì 26-nov	15,00 - 20,00	GLI ORDINI PROFESSIONALI E IL RUOLO DEI COORDINATORI Convenzionamenti e disciplinari di incarico - tariffe professionali - deontologia	MASUCCI PAPALE CONTI ZIA

L'intervento del componente del Consiglio Nazionale ing. Ferdinando Passerini all'Assemblea dei Presidenti degli Ordini del 19 aprile 1997

Decreto Legislativo 494/96

concernente le Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili

ing. FERDINANDO PASSERINI



Documento illustrativo del 4) punto all'o.d.g. della assemblea dei Presidenti del 19 aprile 1997 ad oggetto:

D.LGS. 494/1996 CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/57/CEE, QUALE OTTAVA DIRETTIVA PARTICOLARE DELLA 89/391/CEE

1. I riferimenti

Oltre alle informazioni già in possesso degli Ordini e dei loro Esperti sull'argomento, il Consiglio Nazionale ha inviato le seguenti circolari:

- circolare n. 44 del 2.10.1996
- circolare n. 58 del 13.11.1996
- circolare n. 63 del 5.12.1996
- circolare n. 88 del 1.4.1996

Il 23 novembre 1996 si è tenuta in Roma una specifica riunione con gli Ordini onde illustrare il D.Lgs. 494/1996 ed accogliere le prime osservazioni ufficializzate poi con nota del 3 dicembre 1996 al competente Ministero del Lavoro con richiesta di incontro.

L'argomento principale che ha interessato gli Ordini sono stati il possesso dei requisiti professionali del **coordinatore** così come indicati nell'art. 10 e nell'art. 19 per il periodo transitorio, e la presenza delle due nuove fi-

gure di **coordinatore per il progetto e coordinatore per la realizzazione dell'opera** in aggiunta a quelle professionali tradizionali di **progettista** e di **direttore dei lavori** nonché di **collaudatore**.

Queste nuove figure del resto hanno precisi compiti individuati nella direttiva 92/57 e poi trasposti nel D.Lgs. 494/96 e cioè di preparazione di significativi documenti legati alla notifica alla autorità pubblica di realizzazione dell'opera e poi di coordinamento degli aspetti della sicurezza in analogia a quanto già previsto per altre situazioni di rischio (vedasi ad esempio il DPR 175/1988 relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali). In quella sede per le particolarità dell'attività non erano stati previsti specifici requisiti professionali. Solo nelle modifiche del D.P.R. 175 poi intervenute sono state richiamate le figure professionali degli ingegneri, dei chimici e dei periti industriali iscritti agli albi per la stesura dei rapporti di sicurezza, equivalenti in grande misura alle figure di coordinatore previste per i cantieri.

Va pure segnalato che i requisiti di conoscenze ed esperienze dei coordinatori della sicurezza e dell'igiene del lavoro sono stati richiesti dalla U.E. come elementi finalizzati alla riduzione degli infortuni.

Quindi il legislatore italiano ha introdotto anche per i cantieri le due nuove figure attraverso l'individuazione di specifici requisiti professionali discutibili per la obbligata partecipazione a corsi onerosi per tempo soprat-



tutto da parte della grande maggioranza dei professionisti.

2. Gli aspetti di novità

La stesura del D.Lgs 494/1996 e di quelli precedenti (vedasi D.Lgs 626/1994) nonché degli altri successivi relativi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei posti di lavoro, è stata fatta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro del Lavoro di concerto con gli altri ministeri interessati.

In fase di preparazione dei testi dei decreti legislativi di recepimento delle direttive non sono state ascoltate le professioni tecniche. Nelle Commissioni consultive del Competente Ministero non era e non è prevista la presenza di membri nominati dai Consigli nazionali delle professioni tecniche né per il D.P.R. 547/1955 (art. 393), né per l'art. 20 del D.Lgs. 626/1994.

Sono invece presenti nelle Commissioni consultive numerosi Colleghi funzionari dei Ministeri interessati agli istituti preposti alla sicurezza o rappresentanti di datori di lavoro, di imprese e di organizzazioni sindacali, delle regioni, degli enti locali.

Il Consiglio Nazionale ha ugualmente provveduto nei limiti delle segnalazioni pervenute a presentare osservazioni e proposte tra le quali si ricorda quella relativa alla individuazione della figura del responsabile della sicurezza risultata del tutto indeterminata nel testo del D.Lgs 626/1994, e invece meglio puntualizzata nel D.Lgs 494/1996.

Una presenza diretta del Consiglio Nazionale e degli Ordini in sede di stesura o revisione dei testi contribuirebbe senz'altro a ridurre incertezze interpretative e a rendere più chiare le disposizioni (vedasi ad esempio la circolare del Ministero del Lavoro 41/97 del 18.3.1997).

Sul testo del D.Lgs 494/1996 il Consiglio Nazionale ha formulato una prima serie di osservazioni desunte dall'incontro a Roma del 23 novembre con gli Ordini e ufficializzate nel dicembre 1996. Altre osservazioni formulate dagli Ordini, tra cui Padova, dal C.N.R. con il Quasco di Bologna, dal C.N.A sono state pure raccolte. Altre ancora verranno dall'assemblea dei Presidenti del 19 aprile. Il Consiglio nazionale le ufficializzerà al competente Ministero in relazione alle notizie di stampa di una programmata revisione del testo del D.Lgs. 494/96. Si sta infatti percorrendo la stessa strada intrapresa con il D.Lgs. 626/94.

3. Le figure del coordinatore

Si ricorda che le direttive (cosiddette so-

dotti) generali e speciali come la 92/57/CEE volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro non hanno alterato il quadro legislativo in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ma hanno inteso solo garantire un miglior livello di protezione per ridurre gli infortuni sviluppando nel contempo l'informazione, la formazione e la partecipazione equilibrata sul luogo di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori.

La direttiva 92/57 particolare ai sensi dell'art. 16 della direttiva madre 89/391/CEE, considerando che i cantieri costituiscono una attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati e che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all'atto della progettazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri dei 15 paesi della U.E., ha previsto la figura dei coordinatori in materia di sicurezza e di salute, figura con particolari requisiti di conoscenza e di esperienza.

Esemplificativo è il documento elaborato a livello europeo che senz'altro meglio dell'allegato V del D.Lgs. 494/1996 fa comprendere quello che deve conoscere, saper fare e saper essere il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera. Il documento è qui riprodotto nella sua parte essenziale.

Tab. 1

Obiettivi pedagogici nella formazione del coordinatore della sicurezza secondo criteri messi a punto a livello europeo (incontro di Pont Royal, novembre 1993).

1. Conoscenze

Al termine del percorso formativo il partecipante deve conoscere:

- la normativa in materia di sicurezza e salute
- la normativa contrattuale per gli aspetti di sicurezza e salute
- i metodi di pianificazione utilizzati in cantiere
- i rischi legati alle tecniche costruttive, all'organizzazione del cantiere, alla manutenzione dell'opera e alle attività di indagine varie relative ai siti sui quali un cantiere può essere collocato.

2. Saper fare

Al termine del percorso formativo il partecipante deve essere capace di:

- leggere un piano
- comprendere un mansionario e valutare i rischi che derivano dalle specifiche
- comprendere un'offerta e valutare i rischi che ne derivano
- valutare i rischi legati alla pianificazione

- valutare i rischi legati all'utilizzo e alla manutenzione dell'opera
- valutare i rischi legati alle tecniche messe in opera e alle interazioni con le attività di indagine sul sito, all'interno del quale o in prossimità del quale è collocato il cantiere
- formulare delle proposte per evitare, diminuire e combattere i rischi alla fonte e adattare il lavoro all'uomo
- stabilire, sulla base di queste valutazioni e queste proposte, un piano di sicurezza e di salute e un dossier adattato dell'opera chiari e comprensibili per i differenti attori
- organizzare l'impianto di cantiere (accesso al cantiere, accesso al posto di lavoro, vie di circolazione, zone di stoccaggio, mezzi di manutenzione dei materiali)
- organizzare la manutenzione del cantiere (ordine, salubrità, stoccaggio,...)
- coordinare e assicurarsi dell'integrazione da parte delle imprese e dei lavoratori indipendenti delle misure di prevenzione riguardanti:
 - * il coordinamento, le attività parallele, l'organizzazione, l'evoluzione del cantiere e la sorveglianza
 - * l'informazione e la mutua cooperazione delle imprese, dei lavoratori indipendenti e dei lavoratori
 - * la protezione e il controllo della salute dei lavoratori
 - * l'ordine, lo stoccaggio, la circolazione, il posto di lavoro, i prodotti pericolosi
 - * la manutenzione, il controllo, l'uso dei mezzi di protezione e degli impianti
 - * l'ambiente del cantiere e le attività di indagine simultanee al cantiere
- adattare il piano di sicurezza e salute, le misure specifiche il fascicolo adattato dell'opera in funzione dell'evoluzione dei lavori e delle modificazioni intervenute.

3. Saper essere

Al termine della formazione il partecipante deve essere capace di:

- condurre delle riunioni di informazione reciproca e di fare esprimere i partecipanti
- presentare in modo positivo le misure da prendere per ottenere le condizioni ottimali di salute e sicurezza
- negoziare e convincere della necessità delle scelte
- scegliere le informazioni pertinenti, riformularle in modo chiaro e diffonderle a tutti gli attori interessati
- prendere in considerazione le strutture di partecipazione esistenti e integrarle nella rete di diffusione dell'informazione
- imporre le misure necessarie e in caso di assenza di consenso.

4. I contenuti del D.Lgs 494 oggetto di osservazioni e di proposte modificative

L'azione del Consiglio Nazionale finora sviluppata è stata rivolta a promuovere interpretazioni e richieste di chiarimenti nelle sedi competenti sui contenuti degli articoli del D.Lgs. 494 di interesse della categoria.

Ora, di fronte a notizie apprese da dichiarazioni alla stampa (*Sottosegretario di Stato Gasparri*) e dai colloqui avuti con i Responsabili del Ministero del Lavoro, di una possibile rivisitazione del testo del D.Lgs 494 (*infatti la circolare 41/97 del 18 marzo 1997 per molti degli aspetti trattati ha assicurato altre incertezze interpretative*), si pone la necessità che il Consiglio Nazionale faccia proposte anche di concerto con gli altri consigli nazionali, di interesse della categoria.

Da notizie apparse poi risulta anche che presso il Ministero dei LL.PP. sia stata attivata una Commissione di studio per coordinare il D.Lgs. 494 con l'art. 31 della legge quadro sui LL.PP.

Infatti non ci sono dubbi che per il LL.PP. con il D.Lgs 494 si vanno ad investire aspetti economici in sede di offerte, di responsabilità e di conoscenze tecniche specifiche in materia di sicurezza da parte del responsabile del progetto ed altro ancora.

Manca ad esempio un prezzario di riferimento per tutti gli accorgimenti previsti dal D.Lgs. Infatti la sicurezza dei cantieri veniva fatta rientrare nelle spese generali d'impresa e non esplicitata come oggi invece di fatto richiede l'attuale quadro legislativo.

Il Consiglio Nazionale ha fatto richiesta di essere consultato dal Ministero dei LL.PP. sulla materia

Volendo allora organizzare una proposta di revisione del D.Lgs 494 probabile o improbabile che sia, si pone oggi di precisarne con la dovuta attenzione ed approfondimento i contenuti.

Sembra di poter affermare che nel merito delle problematiche esistenti risulterebbero di primario interesse i seguenti argomenti:

i requisiti professionali dei coordinatori:

- imporre l'iscrizione all'albo professionale che nel testo manca
- sostituire l'attuale allegato V del D.Lgs. 494 con altro che meglio specifichi gli argomenti, ad esempio sulla base dello schema suggerito dal C.N.I. o di altro composto secondo le esperienze maturate in questa prima fase di svolgimento dei casi
- durata del corso per l'art. 10 non superiore a 80 ore
- durata del corso per l'art. 19 non superiore a 40 ore
- il programma del corso dovrebbe prevedere momenti di pratica esperienza distinti tra il coordinatore per l'esecuzione e il coordinatore per la progettazione.



Si è costituita la

Federazione Regionale degli Ordini Provinciali degli Ingegneri

ing. AURELIO MELARAGNI

Segretario della Federazione Regionale

Lil 15 novembre 1996 i quattro Ordini Provinciali degli Ingegneri d'Abruzzo hanno costituito la Federazione Regionale, con sede a L'Aquila

La nascita della Federazione avviene con un certo ritardo rispetto ad altre realtà regionali; essa però esprime la volontà di tutti gli ingegneri abruzzesi di superare ogni velleità di tipo localistico per affrontare le nuove problematiche della professione dell'ingegnere e le novità che le recenti normative emanate in materia di lavori pubblici stanno apportando nel mondo delle costruzioni e sul territorio.

I cambiamenti in atto nella organizzazione dello Stato, le comuni difficoltà degli Enti pubblici e della committenza privata, dei professionisti e degli operatori economici, le spinte di alcuni centri di potere economico e finanziario verso una subalternità della categoria alle leggi del mercato, rendono doverosa e necessaria la ricerca di un nuovo e costante rapporto all'interno del quale la Federazione Regionale può e deve svolgere un ruolo di primo piano.

I temi che l'ingegnere è chiamato a sviluppare sempre più esulano da un carattere semplicemente tecnico-professionale per assumere una valenza "sociale".

D'altra parte le grandi trasformazioni sociali non sono disgiunte da innovazioni di tipo tecnico ma ne sono intimamente connesse.


Ora più che mai la complessità dei problemi da affrontare implica necessariamente l'assunzione di responsabilità che travalicano il concetto di funzionalità dell'opera.

L'ingegnere si trova sempre più di fronte a richieste di esigenze nuove, a controllare processi all'interno di obiettivi definiti complessivamente (ambiente, sicurezza, qualità, ecc), non limitati alla sola tecnologia.

Notevole importanza assume, quindi, la presenza dell'ingegnere in tutte le fasi del processo, a cominciare da quella dalla definizione degli obiettivi.

Ciò richiede necessariamente una diversa organizzazione della categoria, delle modalità dello svolgimento della professione e un più organico rapporto col mondo politico ed istituzionale.

E' indispensabile che gli organi rappresentativi si organizzino in forma competitiva; ciò è possibile riunendo competenze, esperienze, capacità economiche in una struttura che abbia la possibilità di offrire servizi efficienti



per assicurare certezza e continuità di informazione e sia in grado di sviluppare e sostenere autonome elaborazioni di pensiero da confrontare con quelle di altre componenti della collettività nazionale e internazionale.

E' altrettanto importante che si instauri, in maniera trasparente, una collaborazione con la classe politica ed amministrativa e con le istituzioni democratiche mettendo a disposizione della società civile il bagaglio culturale di cui la categoria è portatrice, in uno spirito di fattiva collaborazione, evitando altero distacco, o, peggio, subalternità.

Professionalità, organizzazione, iniziativa risultano caratteristiche indispensabili per affrontare le esigenze sempre più complesse di una società moderna.

In un contesto come quello sopra configurato gli ingegneri abruzzesi hanno ritenuto di fondamentale importanza dotarsi di un organismo di valenza regionale come la Federazione.

L'attività che essa sta svolgendo muove in coerenza con i principi enunciati; la ridotta capacità economica ed il ritardo nel rinnovamento del quadro legislativo dell'Ordinamento professionale non permettono, nel breve periodo, il salto di qualità auspicato.

Tuttavia alcune iniziative intraprese danno già il segnale delle potenzialità che una simile struttura può esprimere:

- per la prima volta, la Regione Abruzzo tramite l'Assessorato all'Urbanistica ha stipulato una convenzione, a titolo oneroso, con le Federazioni regionali degli Ordini degli Architetti ed Ingegneri per uno studio sistematico-organizzativo di un testo di Regolamento Edilizio tipo per i Comuni, previsto dall'art. 12 della Legge Regionale 70/95;
- l'Assessore Regionale ai LL.PP. ha riunito intorno ad uno stesso tavolo una commissione composta dai dirigenti dei Servizi del Genio Civile di L'Aquila, Teramo, Avezzano, le Federazioni e gli Ordini professionali con lo specifico compito di individuare proposte migliorative della vigente normativa regionale in materia di edilizia sismica (L.R. 138/96).

Su altri argomenti, quali omogenizzazione dei bandi per incarichi professionali ecc, la Federazione sta avviando rapporti con ANCI, UPI, CISPEL.

I risultati che saranno raggiunti daranno il segno della capacità della categoria di proiettarsi all'esterno e di diventare interlocutore privilegiato delle istituzioni democratiche.



Si svolgerà tra il 4 ed il 10 settembre il

VI Torneo Nazionale di Calcio degli Ordini degli Ingegneri

**Le gare avranno luogo sui campi di gioco di
AVEZZANO, L'AQUILA, SULMONA**

ing. PIERLUIGI DE AMICIS



È ormai divenuta una tradizione l'abbinare ad una manifestazione di categoria, come è quella del Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia, una manifestazione collaterale di carattere prettamente agonistico la cui funzione prevalente, oltre a quella sportiva, è quella di coinvolgere, e quindi di far partecipare al Congresso, anche se in maniera diversa, colleghi che altrimenti non avrebbero l'occasione di essere presenti.

Quest'anno l'organizzazione del Torneo Nazionale di calcio degli Ordini degli Ingegneri, giunto alla sesta edizione, è a cura del nostro Ordine.

Nel corso delle varie edizioni si è riscontrata una sempre maggiore partecipazione degli Ordini provinciali sino a giungere quest'anno alla partecipazione di ben ventiquattro squadre. Tra le squadre iscritte, infatti, si annoverano Ordini con tradizioni calcistiche locali che hanno già partecipato ad altre edizioni ed Ordini che parteciperanno per la prima volta al Torneo.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia de L'Aquila "cogliendo la palla al balzo" ha formato una squadra agguerrita che si prefigge lo scopo di superare (almeno) la fase eliminatoria. Gli elementi costituenti la nascente

formazione hanno risposto con entusiasmo e con lo spirito che da sempre distingue la categoria, sopportando estenuanti allenamenti il sabato pomeriggio ben sapendo che la battaglia per la conquista della maglia da titolare è ancora aperta a tutti i colleghi che hanno ancora uno sprint vincente nelle gambe.

Il Torneo, che si svolgerà tra il 4 ed il 10 settembre, prevede una prima fase eliminatoria, con sei gironi all'italiana da quattro squadre con scontri di sola andata, da cui emergeranno le sei vincitrici dei rispettivi gironi e le due migliori seconde che si incontreranno ad eliminazione diretta nei quarti di finale. Verranno di seguito disputati i due incontri di semifinale, la finale per il terzo ed il quarto posto e la finalissima che aggiudicherà il titolo d'onore probabilmente sul campo comunale de L'Aquila "Tommaso Fattori".

Il calendario degli incontri prevede lo svolgimento delle gare nelle tre sedi territoriali, Avezzano, L'Aquila e Sulmona, andando ad usufruire delle potenzialità delle strutture sportive e delle infrastrutture ricettive locali. Sarà questa una occasione per far conoscere, a colleghi provenienti da tutt'Italia, le peculiarità della nostra Provincia nella sua interezza.

Procedure per la redazione dei tipi mappali

**Al fine di standardizzare
la redazione dei tipi mappali per le nuove
costruzioni e per le variazioni urbane,
pubblichiamo una raccolta di esempi
esplicativi dei casi più ricorrenti**

dott. ing. BRUNO BALASSONE

Dirigente dell'Ufficio Tecnico Erariale - L'Aquila



NOTE

- Nei casi particolari, il collegamento tra la mappa del N.C.T. e quella del N.C.E.U. dev'essere effettuato d'Ufficio, previa presentazione di modello 26 dopo l'esame e l'autorizzazione del responsabile del N.C.T.;
- Quando il fabbricato è riportato sia sulla mappa del N.C.T. che su quella del N.C.E.U., ed è già censito in Catasto Terreni con la qualità di "Ente Urbano", per eventuali sopraelevazioni o per unità sfuggite all'accertamento, è sufficiente allegare all'accatastamento la visura della mappa del N.C.T.;
- Se si deve o si vuole creare un bene comune (corte, scala, androne, centrale termica, ecc.) a seguito di variazione di unità immobiliare esistente in vecchi immobili censiti prima dell'anno 1984, è necessario riportare detti beni su tutte le planimetrie interessate alle variazioni e scrivere a quale unità sono comuni;
- Nel caso di riaccatastamento di subalterni scaricati dal N.C.E.U., e mai allibrati al N.C.T., è sempre necessario censirli come variazioni alla medesima vecchia ditta del N.C.E.U., nel caso che si tratti di un numero intero ed esiste collegamento con la ditta del N.C.T. è possibile censirli come nuova costruzione



NUOVE COSTRUZIONI

1. **CIVILE ABITAZIONE:**
l'area del lotto deve essere al massimo dieci volte la superficie coperta dal fabbricato.

2. **OPIFICI (categoria D):**
viene assegnato un unico numero a tutti i fabbricati del lotto, senza limite di estensione dello stesso.









3. **CIVILE ABITAZIONE E PERTINENZE:**
viene assegnato un unico numero (si intendono pertinenze garage, magazzini, cantine ecc.).
è necessario presentare copia dell'elaborato planimetrico nel mod.3SPC

4. **DUE O PIU' CIVILI ABITAZIONI SULLO STESSO LOTTO (CONDOMINI):**
vengono assegnati più numeri di particelle, uno per ogni fabbricato ed uno per il lotto.
è necessario presentare copia dell'elaborato planimetrico nel mod.3SPC

5. **DUE O PIU' CIVILI ABITAZIONI SULLO STESSO LOTTO (CONDOMINI) CON CORTI ESCLUSIVE:**
vengono assegnati più numeri di particelle, uno per ogni fabbricato inclusa la relativa corte di pertinenza, ed uno per il lotto.
è necessario presentare copia dell'elaborato planimetrico nel mod.3SPC


6. **FABBRICATO RURALE GIA' CENSITO AL N.C.T.:**
anche se al N.C.T. non ha l'area di pertinenza quando viene censito al N.C.E.U. ne acquista tutte le caratteristiche e pertanto deve avere un lotto di pertinenza come nel caso 1 (nel caso il terreno limitrofo è di altra ditta l'area di pertinenza può non essere staccata).

7. **VILLETTE A SCHIERA:**
se sono costituite da una unica struttura, o sono contigue, sono assimilate al caso 1.



VARIAZIONI N.C.E.U.







8. **DISTACCO DI SUPERFICIE DA UN LOTTO:**
se il distacco serve per modificare la conformazione di un lotto per trasferimento di diritti è necessario il Tipo di Frazionamento congiunto a Tipo Mappale, viene quindi effettuato un distacco fisico dell'area che con Mod.26 viene allibrata al N.C.T. con la qualità di "Rel. di Ente Urbano", sui relativi modelli di variazione deve essere apportata e firmata dalla parte la dichiarazione del motivo per cui viene staccata; al N.C.E.U. è necessario effettuare la variazione grafica della corte mediante copia di Tipo Mappale per collegamento N.C.T.;
Il Mod.3SPC deve avere la sigla di accettabilità del Tecnico di Turno del Catasto Urbano.



8 bis Nel caso che l'area frazionata dalla corte o da accessorio riguarda immobili accatastati prima dell'anno 1984, è necessario produrre un Tipo Mappale per l'assegnazione di un nuovo numero N.C.T. e variazione grafica al N.C.E.U..
L'area derivata può essere ricaricata al N.C.T. oppure creare un "area scoperta" come Nuova Costruzione.

Per i frazionamenti delle corti riguardanti fabbricati accatastati dopo il 01.01.1984 se l'area distaccata rimane nell'ambito del lotto è necessario assegnare un nuovo subalterno ed aggiornare l'elaborato planimetrico.

Il Mod.3SPC deve avere la sigla di accettabilità del Tecnico di Turno del Catasto Urbano.



9. INSERIMENTO DI NUOVI FABBRICATI SU CORTE COMUNE O ACCESSORIO (UNITA' AFFERENTI STESSA DITTA):

Per i fabbricati accatastati prima dell'anno 1984 deve essere fatta la variazione grafica del N.C.E.U. con Tipo Mappale del N.C.T. e trattare l'accatastamento come una Nuova Costruzione;

nel caso esiste un solo fabbricato su corte comune (e non su corte esclusiva) si crea una unità afferente senza l'istituzione di un nuovo numero al N.C.T.

10. AMPLIAMENTO DI U.I.U. SU CORTE COMUNE E CREAZIONE DI CORTE ESCLUSIVA:

per fabbricati censiti posteriormente alla circolare '84, si procede con l'assegnazione di un subalterno nuovo tramite l'elaborato planimetrico, per quelli censiti anteriormente alla circolare '84, se non si può creare l'elaborato planimetrico si procede con il Tipo Mappale con l'assegnazione di un nuovo numero.

11. UNIONE DI PARTICELLE DEL N.C.T. A FABBRICATO GIA' CENSITO AL N.C.E.U. E DIVISO IN SUBALTERNI:

vanno soppressi i numeri di particella del N.C.T. e vanno uniti al numero urbano, si deve precisare la cronistoria per esteso ed il subalterno interessato all'ampliamento nel Mod.3SPC specificando il collegamento tra N.C.T. ed N.C.E.U.

12. ACCATASTAMENTO DI FABBRICATO E RELATIVO LOTTO GIA' RILEVATO DAL N.C.T. E NON PRESENTE NEL N.C.E.U.:

in caso di proprietà diverse provenienti da particelle diverse, va censito parzialmente il fabbricato presentando l'elaborato planimetrico completo, si deve sempre precisare la cronistoria per esteso nel Mod.3SPC;

in caso di comproprietà del terreno la ditta sarà sempre "CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI";

è necessario presentare copia dell'elaborato planimetrico nel mod.3SPC

13. FABBRICATO CENSITO AL N.C.E.U. E NON PRESENTE AL N.C.T.:

bisogna presentare il tipo mappale, o far evadere quello vecchio già in giacenza presso l'Ufficio, con la motivazione di "VARIAZIONE GRAFICA PER COLLEGAMENTO TRA N.C.T. ED N.C.E.U.";


in caso di rilievo celerimetrico dimostrante l'errato posizionamento in mappa C.E.U. del fabbricato, per la variazione di quest'ultima, basta spiegare le motivazioni dell'errore nella "relazione tecnica", senza istanza in bollo da parte dell'Utenza;

per quanto riguarda l'intestazione del bene ha priorità la ditta C.E.U.



Le attività istituzionali

ing. PAOLO DE SANTIS



- ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DEL 19-04-1997

Il 19 Aprile 1997 si è tenuta a Roma, l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini ed il sottoscritto ha avuto l'onore di svolgere le funzioni di Segretario, coadiuvando l'Ing. Giuseppe Zia che l'ha presieduta.

Il resoconto a verbale della interessante riunione è un vero e proprio volume di oltre 180 pagine raccolte con l'ausilio della registrazione e di appunti.

I temi trattati sono stati introdotti da autorevoli relazioni che ripropongo alla attenzione dei colleghi con una sintesi sulle conclusioni.

1 - Tempo parziale - Incompatibilità (relatore Ing. A. Biddau)

La legge 23-12-1996 n. 662 (G.U. n. 303 del 28-12-1996) contiene una serie di principi relativi alla definizione del rapporto di lavoro a tempo parziale, che è ammesso a tutti i dipendenti appartenenti alle varie qualifiche, a esclusione del personale militare, di quello di polizia e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il part-time può essere concesso al personale che ne faccia richiesta e può essere negato solo nel caso che venga ravvisato il conflitto di interessi fra l'attività che il dipendente intende intraprendere e gli interessi dell'Amministrazione. L'inizio del part-time potrà essere differito nel tempo, ma non più di sei mesi che nel passaggio immediato scaturisca un grave pregiudizio per la funzionalità dell'ufficio. Al dipendente è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività non autorizzata; la violazione del divieto di svolgere attività extra ufficio costituisce causa di licen-

ziamento, a meno che la prestazione svolta non sia a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

Con circolare n. 3 del 19-2-97, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha chiarito che quando risulti che un dipendente svolge, senza autorizzazione, attività lavorativa, l'Amministrazione può ricorrere alla sanzione disciplinare del licenziamento. La circolare ha anche chiarito che la scelta del tempo parziale è incompatibile con la carriera dirigenziale e che la scelta ha validità tre anni. Con decreto legge del 28-3-97 nr. 79 il governo ha inteso chiarire, all'art. 6, commi 1-4, alcuni punti tra i quali: sanzioni pecuniarie per quelle amministrazioni che non ottemperino all'obbligo di comunicare all'amministrazione di appartenenza del dipendente di aver conferito un incarico al dipendente stesso, o che si avvalgono di prestazioni di dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 1, commi 56, 58, 60 e 61 della legge 662/96. E' stato abrogato in ogni caso il divieto di iscrizione all'Albo anche per i dipendenti che rimangono a tempo pieno. Inoltre è stato precisato che le amministrazioni non possono conferire incarichi ai propri dipendenti che hanno scelto il tempo parziale. Le amministrazioni dovranno indicare le attività che a causa dell'interferenza con i compiti istituzionali, siano comunque non consentite ai dipendenti in part-time, oltre naturalmente alla incompatibilità per conflitto di interessi.

In altra parte del giornale è riportato il parere del Prof. Cassese su gli effetti prodotti dall'art. 1, comma 56, della legge 662 del '96 per gli Ordini e Collegi Professionali.

2- LEGGE QUADRO SULLE PROFESSIONI (Rel. A. Dusman)

L'Assemblea dei Presidenti ha sostanzialmente condiviso la linea del C.N.I. sulla proposta della nuova legge sulle professioni, che può essere sintetizzata nei seguenti punti:

- gli Ordini diano seguito alle risposte ai nove quesiti del Ministero di Grazia e Giustizia;
- che la nuova legge quadro delle professioni sia snella;
- che ciascuna categoria professionale abbia un regolamento con provvedimenti specifici;
- che il metodo di lavoro sia svolto con esame periodico da parte degli Ordini del testo Ministeriale.

3 - LEGGE 494 SULLA SICUREZZA DEI CANTIERI (Rel. Ing. F. Passerini)

L'argomento è stato trattato in altra parte del giornale (pag. 19) pubblicando la relazione dell'ing. Passerini.

- MANIFESTAZIONE A ROMA DEL 15 MAGGIO


La manifestazione si è svolta presso la Sala Capranichetta ed è stata presieduta dal nostro Presidente Ing. Giuseppe Zia, alla presenza del Sottosegretario di Stato ai LL.PP. On.le Antonio Bargone, di Parlamentari di vari gruppi politici della Commissione Lavori Pubblici e dell'ex ministro ai LL.PP. On.le Radice.

La manifestazione ha avuto l'esito auspicato e cioè di far conoscere in modo autorevole alla classe politica ed ai mass media la posizione degli Ingegneri in materia della legge sui Lavori Pubblici.

- REGIONE ABRUZZO - SETTORE LAVORI PUBBLICI : L.R. 138/96 - SNELLIMENTO PROCEDURE D'ATTUAZIONE

L'Assessore ai Lavori Pubblici Dr. Filadelfio Manasseri ha convocato un tavolo tecnico per individuare proposte migliorative della vigente normativa regionale in materia di edilizia sismica (L.R. 138/96) e, nell'immediato, di concordare univoche modalità operative che i Servizi del Genio Civile dovranno adottare in riferimento alla presentazione e successivo deposito degli elaborati di progetto con specifico riguardo alla relazione geologica.

Il Gruppo di lavoro è composto dalle seguenti categorie: Ingegneri, Architetti, Geometri, geologi oltre ai Responsabili del Genio Civile. Per gli ingegneri partecipano: l'Ing. Aurelio Melaragni in rappresentanza della Federazione Regionale Ordini Ingegneri d'Abruzzo e l'Ing. Paolo De Santis per l'Ordine di L'Aquila.





Presentazione del Corso di aggiornamento in discipline concernenti la

Ingegneria Geotecnica

dott. ing. GIANFRANCO TOTANI

Collaboratore del Consiglio dell'Ordine

E in fase di organizzazione da parte di questo Ordine un corso di aggiornamento in Ingegneria Geotecnica.

In conformità con quanto è stato fatto e si sta facendo in numerosi Ordini degli Ingegneri di tutta Italia, ci si avvarrà della collaborazione dell'Associazione Geotecnica Italiana (AGI) la quale ha come compito principale la diffusione della cultura geotecnica.

Il corso si propone di favorire la corretta messa in pratica dell'ingegneria geotecnica nello svolgimento delle attività professionali nei diversi campi di intervento e stimolare nei progettisti la sensibilità al problema geotecnico per i risvolti che riguardano la sicurezza delle opere nonché per le conseguenze sul piano dell'economia che investe il costo complessivo delle opere stesse.

A seguito della recente approvazione dell'Eurocodice 7 (con Status pre-norma, Enc 1977-1) che riguarda i principi generali della progettazione geotecnica, assumono particolare importanza le conoscenze degli ingegneri per quanto riguarda i principi e le applicazioni di standards, raccomandazioni, normative al fine di favorire un sempre più equilibrato e razionale loro impiego nel mondo della professione.

Tenuto conto delle indicazioni che l'AGI ha fornito sulla base dell'esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni in tale tipo di attività, viene proposto un corso di aggiornamento dal titolo:

EUROCODICE 7: PROGETTAZIONE GEOTECNICA - PRINCIPI, APPLICAZIONI E CON-

FRONTO CON LE NORME ITALIANE.

Il corso intende illustrare i criteri base della nuova filosofia progettuale agli "stati limite" e le procedure previste dalle norme europee, anche attraverso un confronto sistematico con i criteri e le procedure della normativa italiana in vigore.

Durante il corso verranno sviluppati i seguenti argomenti:

- Inquadramento delle norme europee ed italiane
- Principi di progettazione ed azioni sulle strutture
- Principi di progettazione geotecnica
- Fondazioni superficiali
- Fondazioni su pali

Il corso sarà tenuto dai seguenti relatori:

Prof. Ing. Ruggiero Jappelli

Università di Roma «Tor Vergata»

Presidente della Sottocommissione SC7 (Eurocodice 7) in ambito italiano e Presidente della «Commissione di studio per le norme relative all'Ingegneria Geotecnica» del CNR.

Prof. Ing. Beniamino D'Elia

Università di Roma «La Sapienza»

Membro della Sottocommissione SC7 (Eurocodice 7) in ambito italiano e della «Comm. di studio per le norme relative all'Ingegneria Geotecnica» del CNR.

Orario	Tempo	Attività
09.30 - 11.00	1.5 h	relazioni e discussione
11.00 - 11.30		coffee-break
11.30 - 13.00	1.5 h	relazioni e discussione
13.00 - 14.30		colazione
14.30 - 16.00	1.5 h	relazioni e discussione
16.00 - 16.30		coffee-break
16.30 - 18.30	2.0 h	relazioni e discussione
tot. ore	6.5 h	

- Strutture di sostegno
Per ciascun argomento applicativo, dopo una illustrazione generale dei criteri e delle procedure previsti dall'Eurocodice, si presenteranno alcune applicazioni della normativa europea a casi reali, evidenziando le differenze con le norme italiane.

Ciascun argomento formerà oggetto di una dispensa avente carattere monografico. L'insieme delle monografie sarà consegnata ai partecipanti all'inizio del corso.

Il corso avrà la durata di due giorni e per ciascuna giornata sarà articolato secondo lo schema di seguito indicato.

Prof. Ing. Renato Lancelotta

Politecnico di Torino

Membro del Project Team 5 della Sottocommissione europea SC2 (progetto delle fondazioni in c.a.), Presidente del Comitato europeo (ERTC-10) della ISSMFE: valutazione dell'applicabilità dell'Eurocodice 7.

Prof. Ing. Alberto Mazzucato

Università di Padova

Membro della Sottocommissione SC7 (Eurocodice 7) in ambito italiano e del «Gruppo di lavoro permanente» creato dall'AGI per gli Eurocodici.

Dott. Ing. Stefano Aversa

Università di Napoli «Federico II»

Membro della Sottocommissione SC7 (Eurocodice 7) in ambito italiano e del «Gruppo di lavoro permanente» creato dall'AGI per gli Eurocodici.

Dott. Ing. Mario Manasse-ro

IG Ingegneria geotecnica (Torino)

Membro della Sottocommissione SC7 (Eurocodice 7) in ambito italiano e del «Gruppo di lavoro permanente» creato dall'AGI per gli Eurocodici.

Dott. Ing. Giampaolo Cortellazzo

Università di Padova

Collaboratore del «Gruppo di lavoro permanente» creato dall'AGI per gli Eurocodici.

Al fine di rendere più agevole ai partecipanti l'apprendimento degli argomenti trattati, il corso stesso sarà preceduto da una serie di lezioni propedeutiche a carattere seminariale che riguarderanno le proprietà fisico/meccaniche dei terreni e delle rocce, la caratterizzazione dei depositi naturali e mezzi di indagini, i parametri geotecnici, i metodi di miglioramento dei terreni, ecc.). Tali lezioni saranno tenute da docenti e ricercatori della Facoltà di Ingegneria dell'Università dell'Aquila ed avranno una durata complessiva di 12 ore distribuite in tre pomeriggi.

Il corso si svolgerà entro la fine dell'anno 1997 (tra fine Ottobre e metà Dicembre) in una sede messa a disposizione dall'Università degli Studi dell'Aquila.

La quota di iscrizione è fissata in £. 200.000 (oltre IVA).

Si invitano gli iscritti a comunicare alla segreteria dell'Ordine la loro adesione di massima.

Parere sugli effetti dell'applicazione dell'art. 1.56 della L.N. 662/96 per gli Ordini e Collegi Professionali

prof. SABINO CASSESE

*Ordinario di Diritto Amministrativo
Università degli Studi di Roma «La Sapienza»*

1. Il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi professionali – CPU – chiede un parere sugli effetti prodotti dall'art. 1.56 della l. n. 662/96 per gli ordini e collegi professionali.

2. L'art. 1.56 citato prevede che «... le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno». È evidente che questa norma consente a un numero più ampio di persone, finora escluse dalla iscrizione in albi, di iscriversi e svolgere attività professionale.

Questa disposizione fa riferimento a numerose norme sui dipendenti pubblici che vietano l'esercizio delle professioni: per gli impiegati civili, dpr n. 3/57, art. 60; l. n. 70/75, art. 8; d.lgs. n. 29/93, art. 58; per i dipendenti di enti locali r.d. n. 383/34 art. 41; per i dipendenti di enti pubblici non economici, i singoli regolamenti, che prevedono il divieto di esercizio di attività professionali.

Pertanto, i divieti non sono sempre assoluti, potendo i dipendenti svolgere attività se autorizzati (sulla differenza tra i due casi ha insistito Cass., Sez. n. civ., 17.8.90, n. 8355, 20.8.90, n. 8481 e 29.4.91, n. 4732; si veda anche Cass., Sez. n. civ., 22.3.91, n. 1722).

Inoltre, altre norme consentono l'esercizio di attività professionale: per esempio, per il personale docente (previa autorizzazione), dpr n. 417/74, art. 92; per il personale degli enti pubblici parastatali l. n. 70/75, artt. 15 e 16; per il personale del ruolo professionale delle U.S.L., dpr n. 761/79, artt. 1 e 3; per i dipendenti dei ruoli professionali del parastato,

dpr n. 509/79, artt. 18 e 20; per i professori universitari, dpr n. 382/80, art. 11; per i sanitari ospedalieri l. n. 132/68 e dpr n. 130/69. Del tutto diverso il problema per i dipendenti di enti pubblici economici (Cass., Sez. n. civ., 11.2.93, n. 6490).

3. Prima di esaminare le disposizioni sulle quali questa norma va ad incidere, si considerano gli aspetti soggettivi ed oggettivi della norma in sé.

Sotto il profilo soggettivo, la norma si applica ai "dipendenti delle pubbliche amministrazioni". Si riferisce, quindi, a tutti gli organismi elencati dall'art. 1.2 del d.lgs. 29/93.

Talune categorie di personale sono, tuttavia, escluse dalla norma stessa: si tratta del personale militare, di quello delle forze di polizia e degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1.57), nonché dei dipendenti di enti locali con pianta organica inferiore alle cinque unità (art. 1.65).

A questa esclusione espressa ne va aggiunta un'altra implicita: non potrà applicarsi la norma a quelle categorie per le quali o esiste una specifica normativa dei tempi di impiego e delle incompatibilità, oppure la disciplina del tempo parziale o non è prevista o non è stata ancora introdotta. Nella prima categoria rientrano i docenti universitari e il personale medico (per queste categorie il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare 3/97 del 19.2.1997, ha riconosciuto che «il regime speciale delle attività consentite opera [...] al di fuori della [...] disciplina del "part time"»). Nella seconda categoria sono inclusi, invece, i dirigenti (per questi, la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3/97 del 19.2.1997 ha espressamente escluso che il «personale con qualifica diri-



genziale» possa «chiedere il passaggio al tempo parziale»).

Né l'elenco delle esclusioni soggettive finisce qui. Vi è un'altra specie di soggetti per i quali l'iscrizione agli albi continua ad essere vietata, perché il divieto non è soppresso, anche se questa specie non è indicata dall'appartenenza ad una categoria. Si tratta del «caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo [...] comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente' [...] » (art. 1.58) (questo comma esclude anche i casi in cui la trasformazione del rapporto comporti «grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione»; questa fattispecie non viene qui esaminata perché riguarda l'amministrazione in quanto tale, non il rapporto amministrazione-attività professionale). In questo caso, la normativa prescrive che l'amministrazione «nega la trasformazione del rapporto» in rapporto a tempo parziale, e, quindi, non si realizza il presupposto che legittima la iscrizione all'albo.

La circolare 3/97 citata aggiunge che «l'impegno a non svolgere attività che possono concretamente confliggere con quelle istituzionali della propria amministrazione dovrà essere formalizzato nel contratto individuale».

Mentre l'esclusione per categorie (per esempio, forze di polizia, dirigenti, ecc.) è semplice, l'esclusione dalla norma che solleva il divieto, operata sulla base del conflitto di interessi, è complessa, sia perché comporta un'analisi persona per persona, sia perché i criteri per individuare i casi di conflitto di interessi non sono individuati dalla legislazione se non in casi eccezionali e costituiscono fattispecie molto più complesse delle esigenze di servizio e delle incompatibilità regolate dalle vigenti norme sui diversi tipi di impiego pubblico.

Sotto il profilo oggettivo, la norma contenuta nell'art. 1.56 solleva un divieto, quella della «iscrizione in albi professionali». Dunque, la norma non innova le disposizioni che non vietano l'iscrizione in albi professionali, ma o vi obbligano, o la consentono o la prescrivono mediante iscrizione in albi speciali. Queste disposizioni restano salve, come ha riconosciuto, in via esemplificativa, anche la sopra citata circolare n. 3/97 per il caso specifico degli psicologi.

4. Individuata la portata della nuova norma in termini soggettivi ed oggettivi, si passano, ora, ad esaminare i suoi rapporti con le norme vigenti, per rispondere al seguente quesito: quando una legge abbia dichiarato non applicabili divieti alla iscrizione in albi di taluni soggetti, potrebbero gli stessi ordini e collegi, quali organismi reggenti di ordina-



menti sezionali, conservare o introdurre divieti o limitazioni? È evidente che il quesito si pone in quanto le professioni costituiscono ordinamenti in senso proprio, sia pure riconosciuti e regolati dall'ordinamento generale dello Stato.

Per esaminare il problema ora posto occorre prima considerare le norme generali del codice civile, poi quelle che regolano gli ordinamenti delle singole professioni.

L'art. 2229 c.c. contiene due disposizioni che interessano. Per la prima, perché l'esercizio di una professione venga condizionato all'iscrizione in un albo, occorre una legge. Per la seconda, l'accertamento dei requisiti è demandato agli ordini e collegi, salvo che la legge disponga diversamente. Dalle due disposizioni si ricava che deve essere la legge a stabilire obblighi e requisiti di iscrizione ad albi; agli ordini e collegi spetta l'attività di accertamento dei requisiti.

Quanto alle norme degli ordinamenti professionali, si può dire che la maggior parte disponga, in forma negativa o positiva, un divieto su un presupposto stabilito "per relationem" agli ordinamenti applicabili agli impiegati pubblici. La formula più diffusa è quella che l'iscrizione non è consentita agli impiegati pubblici ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione (così per i dottori commercialisti il dpr n. 1067/53, art. 3; per i ragionieri e periti commerciali il dpr n. 1068/53, art. 3; per i chimici il r.d. n. 842/28, art. 7; per i periti industriali, il r.d. n. 275/29, art. 7; per i geometri, r.d. n. 274/29, art. 7; per i geologi, l. n. 112/63, art. 2; per i periti agrari, l. n. 434/68, art. 4; per i biologi, l. n. 396/67, art. 2).

Ma si trova anche la stessa formula, in versione positiva, per chi gli impiegati pubblici ai quali sia consentito o non sia vietato, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, l'esercizio della professione, possono essere iscritti all'albo (così per gli attuari la l. n. 194/42, art. 6 e per i sanitari il dlcp n. 233/46, art. 10).

Il rinvio all'ordinamento statale di appartenenza per i dipendenti pubblici è previsto anche nei casi in cui ai dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato di norma l'esercizio della libera professione, ma consentita l'iscrizione nell'albo con annotazione a margine attestante il loro status giuridico professionale e lo svolgimento di attività professionale solo nei casi ed alle condizioni previste dal rapporto di pubblico impiego (così per gli agrotecnici la l. n. 91/91, art. 7; per i dottori agronomi e forestali la l. n. 3/76, art. 3; per gli psicologi la l. n. 56/89, art. 8, ma quest'ultima in forma diversa).

In sostanza, sia pur con conseguenze diverse (divieto di iscrizione; iscrizione con annotazione; in questo secondo caso, con esercizio limitato della professione o divieto di esercizio della professione), le norme finora considerate hanno lo stesso ambito soggettivo dell'art. 1.56 sopra citato (si riferiscono agli impiegati e dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni) e dispongono norme non autonome, perché rinviano ai divieti disposti dagli ordinamenti applicabili agli impiegati e dipendenti pubblici.

Diversi i casi degli ingegneri e degli architetti, dei notai, dei consulenti del lavoro e degli spedizionieri doganali. per ingegneri ed architetti il r.d. n. 2537/25, art. 62, consente l'iscrizione nell'albo di dipendenti pubblici, con espressa autorizzazione del capo gerarchico, ad esclusione ove vi sia incompatibilità prevista da legge, da regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.

Anche in questo caso, sia pure in modo meno preciso, l'ordinamento professionale rinvia all'ordinamento statale o comunque pubblico che regola il rapporto di lavoro. Diverso è il caso dei notai, per i quali la l. n. 89/13, art. 2, dispone che l'attività professionale è incompatibile con qualunque impiego pubblico; dei consulenti del lavoro, per i quali la l. n. 12/79, art. 4, dispone in via assoluta il divieto di iscrizione all'albo dei dipendenti pubblici; e degli spedizionieri doganali, per i quali la l. n. 1612/60, art. 7, prevede che non possono esercitare alcuna altra professione (si veda anche d.m. 10.3.64, art. 30, che si riferisce anche a prestazione d'opera subordinata).

In sostanza, tolti i casi indicati da ultimo, le disposizioni sulle professioni non regolano autonomamente la materia, secondo criteri che siano propri di ogni singola professione, ma dispongono sulle incompatibilità facendo rinvio alle norme dell'ordinamento statale generale applicabili ai dipendenti pubblici.

5. Accertato che le norme sugli ordinamenti professionali, circa la possibilità di iscrizione agli albi professionali, si limitano a recepire i divieti stabiliti dallo statuto dei diversi tipi di dipendenti pubblici, ci si può chiedere se gli ordini e collegi professionali potrebbero stabilire autonomamente limiti all'iscrizione oppure l'iscrizione in elenchi speciali o con annotazioni.

L'ordine o collegio non può disporre autonomamente limiti all'iscrizione. Infatti, dalle norme dell'art. 2229 sopra citate si ricava che i requisiti per iscriversi debbono essere stabiliti dalla legge; il collegio od ordine può provvedere solo al loro accertamento.

Anche la istituzione di appositi elenchi o albi separati e la previsione di annotazioni devono essere disposti dalla legge. In questo



senso Cons. St. III, parere 2.12.86, n. 1555, che ha illustrato i rapporti tra lo svolgimento di pubbliche funzioni e l'esercizio delle libere professioni: «le previsioni di albi speciali, di elenchi speciali, di particolari annotazioni negli albi o negli elenchi ordinari, soprattutto se tendono a discriminare i professionisti, ed a limitare l'esercizio dell'attività professionale per taluni di essi, non possono essere disposte con atto amministrativo, ma devono essere stabilite con legge» (peraltro, il Tar Lazio III, con sent. 24.12.84, n. 1050, ha ritenuto legittima l'istituzione da parte di un collegio di un elenco speciale in cui iscrivere i professionisti, dipendenti da enti pubblici non economici; tale orientamento è stato fatto proprio anche dalla Direzione generale affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia con lettera 10.1.86, prot. 7/62/33795; con altra lettera, 9.10.91, prot. 7/62/4310, lo stesso organo ha, però, richiesto una norma che autorizzi o riconosca la costituzione di elenchi o albi speciali).

Si può dire, quindi, che fatti che comportino l'esclusione della capacità professionale o limitazioni della stessa debbono essere previsti nella legge.

6. Si è finora accertato che le norme sugli ordinamenti professionali rinviavano a quelle sui dipendenti pubblici e che gli organi reggenti gli ordinamenti professionali non possono disporre limiti generali o parziali all'iscrizione ad albi. Non si deve, però, trarre da ciò la conclusione che gli ordinamenti professionali, in quanto costretti ad attenersi ai divieti statali e alle norme che tali divieti abrogano, non siano provvisti di mezzi per regolare l'accesso alla professione.

Gli ordini e collegi professionali, infatti, hanno, tra i loro compiti principali, quello di stabilire regole deontologiche e, tra queste, regole attinenti ai conflitti di interessi. Ora, così come, per una parte, l'amministrazione deve accertare se l'attività professionale comporti per il dipendente «un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta» (art. 1.58 l. n. 662/96); per l'altra parte, l'organo reggente l'ordinamento professionale deve compiere analogo accertamento, per considerare se le specifiche mansioni del dipendente pubblico siano tali da produrre un conflitto di interessi con l'esercizio della professione.

Questo accertamento va, naturalmente, svolto caso per caso, perché il conflitto di interessi può prodursi solo in casi specifici. Ma nulla esclude che l'organo che regge l'ordinamento della professione, anche per rendere più chiara una materia così oscura e più prevedibile la propria condotta, stabilisca i criteri generali di massima ai quali attenersi.

7. In conclusione:

- a. l'art. 1.56 l. n. 662/96 consente l'iscrizione agli albi professionali di dipendenti pubblici (ma non di tutti) che lavorino a tempo parziale, aumentando, così, il numero dei professionisti a tempo parziale;
- b. ove si volesse limitare l'accesso agli albi dei dipendenti pubblici a tempo parziale non si potrebbe ricorrere alle norme che regolano le incompatibilità; infatti, anche se si accettasse la tesi che gli ordinamenti professionali hanno proprie regole, distinte (ma non separate) da quelle dello Stato, bisognerebbe riconoscere che le disposizioni sulle incompatibilità (con poche eccezioni) sono dettate solo in quanto tale incompatibilità è disposta dagli ordinamenti che regolano i dipendenti pubblici; per cui, così come gli ordinamenti professionali rinviavano alla disciplina dello "status" e del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici per i divieti, essi debbono prendere atto di tale disciplina quando essa solleva il divieto, abrogandolo;
- c. per limitare o contenere l'iscrizione di dipendenti pubblici a tempo parziale non è neppure possibile che, nell'esercizio della loro autonomia, gli organi reggenti degli ordinamenti professionali decidano di disporre un divieto o l'obbligo di iscrizione in albo o elenco speciale o di iscrizione con speciale annotazione, perché ciò può essere disposto solo da atto con forza di legge;
- d. gli ordini professionali, tuttavia, sia perché chiamati a dettare regole deontologiche, sia perché giudici dei conflitti di interessi, sono competenti a definire, anche in termini generali, i casi nei quali, presentandosi conflitti di interessi, l'iscrizione non è consentita.

8. Dal punto di vista operativo, appare consigliabile che gli ordini e collegi:

- a. preparino un elenco preciso delle categorie alle quali continua ad applicarsi il divieto di iscrizione nel senso indicato al precedente paragrafo 3;
- b. redigano uno schema di dichiarazione del dipendente pubblico che intenda iscriversi ad albo, nella quale questi:
 - dichiari di non appartenere a categorie escluse e di non trovarsi in conflitto di interessi con la pubblica amministrazione;
 - descriva analiticamente le mansioni svolte alle dipendenze della pubblica amministrazione e i rapporti che queste producono con altri soggetti;
 - si impegni a tenere aggiornato l'ordine o collegio di ogni cambiamento;
- c. redigano, in termini generali, una disciplina del conflitto di interessi, dal punto di vista dell'ordine professionale stesso.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Roma, 1.4.97

*Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri*

LORO SEDI

OGGETTO:

POTERE DISCIPLINARE. LIBERA CONCORRENZA. TRASMISSIONE DECISIONE
DEL 14.11.96 N. 1995/RG/3566 DELLA CORTE D'APPELLO DI BRUXELLES

La decisione emarginata all'oggetto e trasmessa in allegato pur riferendosi alla situazione giuridica propria di un altro Paese Comunitario (Belgio) e, dunque, con tutti gli elementi distintivi del caso, riveste un certo interesse poiché esclude che un'autorità amministrativa governativa possa interferire nel potere disciplinare assegnato agli Ordini professionali.

Infatti, a seguito di provvedimenti di radiazione dall'Albo nei confronti di un iscritto nonché di sospensione per altro soggetto adottati da un Ordine degli Architetti per motivi vari fra cui il mancato rispetto di disposizioni tariffarie, il Presidente del Consiglio della Concorrenza (organismo paragonabile all'autorità garante per la concorrenza ed il libero mercato italiana) vieta con apposito provvedimento all'Ordine degli Architetti di applicare la norma deontologica che impone il rispetto dei minimi tariffari.

La Corte Belga accoglie il ricorso del Consiglio Nazionale degli Architetti e afferma che il Presidente del Consiglio della concorrenza non ha poteri per deliberare su questioni deontologiche.

Distinti saluti.

Il Consigliere Segretario
(Dot. Ing. Sergio Polese)

Il Vice Presidente
(Dott. Ing. Alberto Dusman)

* TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Si ribadisce che, come già comunicato con una *Circolare Informativa*, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di adottare il tesserino di riconoscimento realizzato dalla ditta PUBLILOTO di Torino. Il tesserino è realizzato in laminato bianco spessore 0.7 mm, formato 54x86 mm (tipo carta di credito) con stampa a colori della fotografia mediante computer. I colleghi interessati possono presentarsi presso la Segreteria dell'Ordine con una foto a colori e la ricevuta del versamento di £. 15.000 sul C/C/ postale n. 11931672 (intestato a *Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila - Via S. Bernardino n. 28, L'Aquila*, con la seguente causale: *Tesserino di riconoscimento*) deve compilare il modulo con le genera-


lità e i dati necessari.

I colleghi che lo avessero già ordinato possono ritirarlo nella stessa sede.

* COMUNICATO PER I NEO-ISCRITTI

Questo Ordine, all'atto dell'iscrizione, invia alla Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (inarcassa) la scheda di denuncia di iscrizione all'Albo. Si fa rilevare che comunque resta a carico dell'iscritto l'invio della richiesta di iscrizione alla Cassa stessa, sussistendo le seguenti due condizioni:

- apertura della partita IVA
- non essere soggetto a nessun altro regime previdenziale.



Balestra a tiro rapido (Cod. Atl. f.387r.)